Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 618

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 10 maggio 2012

INDICE

Commissioni congiunte

5ª (Bilancio-Senato) e V (Bilancio-Camera):
Plenaria . . . . . *Pag.* 3

Commissioni riunite

2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro):
Plenaria . . . . . *Pag.* 5

7ª (Istruzione) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 1) . . . . . » 12

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali:
Plenaria (antimeridiana) . . . . . *Pag.* 13
Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 18

5ª - Bilancio:
Plenaria . . . . . » 25

11ª - Lavoro:
Plenaria (antimeridiana) . . . . . » 28
Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 46

12ª - Igiene e sanità:
Plenaria . . . . . » 64
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 184) . . . . . » 69

Commissioni bicamerali

Per la sicurezza della Repubblica:
Plenaria . . . . . *Pag.* 70

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT.

COMMISSIONI CONGIUNTE

5ª (Programmazione economica, bilancio)

del Senato della Repubblica

con la

V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

Giovedì 10 maggio 2012

Plenaria

35ª Seduta

Presidenza del Presidente della V Commissione della Camera
GIORGETTI

indi del Presidente della 5ª Commissione del Senato
AZZOLLINI

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento Giarda e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Polillo.

La seduta inizia alle ore 8,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente GIORGETTI avverte che è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e del segnale audio, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove concordino le Commissioni congiunte, il Presidente del Senato ha già annunciato il proprio assenso.

Le Commissioni congiunte si esprimono favorevolmente e, di conseguenza, tale forma di pubblicità viene adotta per il prosieguo dei lavori.

Il presidente GIORGETTI avverte, altresì, che la pubblicità della seduta odierna è assicurata anche attraverso il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro per i rapporti con il Parlamento sulle iniziative in materia di *spending review*

Dopo un breve indirizzo di saluto del presidente GIORGETTI, prende la parola il ministro GIARDA.

Ai quesiti posti dal senatore MORANDO *(PD)* e dai deputati BRUNETTA *(PdL)*, MARCHI *(PD)* e NANNICINI *(PD)*, replica il ministro GIARDA.

Successivamente, pongono ulteriori quesiti i senatori GIARETTA *(PD)* e PICHETTO FRATIN *(PdL)* e i deputati VANNUCCI *(PD)*, BARETTA *(PD)*, CICCANTI *(UdCpTP)* e CALVISI *(PD)*, a cui replica il ministro GIARDA.

Il presidente AZZOLLINI ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa la procedura informativa in titolo.

La seduta termina alle ore 11.

COMMISSIONI 2ª e 6ª RIUNITE

2ª (Giustizia)

6ª (Finanze e tesoro)

Giovedì 10 maggio 2012

Plenaria

7ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
BERSELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Mazzamuto.

La seduta inizia alle ore 9,10.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 2484, 2714, 2909 E 3104 (IN MATERIA DI GIOCO D'AZZARDO)

La senatrice ALLEGRINI *(PdL)*, relatrice per la 2ª Commissione sui disegni di legge in materia di gioco d'azzardo, fa presente che con il relatore per la 6ª Commissione, senatore D'Ubaldo, ha proceduto alla predisposizione di un testo unificato, il quale sarà, però, modificato prima della ufficiale presentazione alle Commissioni riunite, in considerazione del preannunciato disegno di legge su analoga materia da parte del senatore Barbolini.

Sollecita infine la audizione, per un più approfondito esame dei disegni di legge, del direttore dei Monopoli di Stato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, di attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (n. 446)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 3 e 5, e 31 della legge 7 luglio 2009, n. 88. Esame e rinvio)

Il senatore GALPERTI *(PD)*, relatore per la 2ª Commissione, riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, il quale è proposto in at-

tuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 88 del 2009, legge comunitaria per il 2008, con il quale è stata conferita al Governo una delega al fine di poter adottare decreti integrativi e correttivi al decreto legislativo di attuazione della direttiva CE n. 36 del 2007, la cui delega era a sua volta conferita dall'articolo 31 della legge comunitaria.

Come è noto, la direttiva n. 36 del 2007 ha l'intento di garantire in tutti i paesi dell'Unione europea una significativa tutela dei diritti degli azionisti delle società quotate in materia, tra l'altro, di procedimento assembleare.

A seguito del recepimento nell'ordinamento italiano, con il decreto legislativo n, 27 del 2010, le nuove norme in materia di convocazione dell'assemblea, informazione dei soci e partecipazione degli stessi hanno trovato prima applicazione nel corso dell'anno finanziario 2011.

Nel complesso le nuove norme sembrano aver dato un risultato estremamente positivo in termini di aumento della partecipazione dei soci alle assemblee e al miglioramento del sistema finanziario nel suo complesso.

Tuttavia sono state segnalate alcune criticità che hanno indotto il Governo a presentare lo schema di decreto legislativo in esame.

In particolare l'articolo 1 reca modifiche al codice civile, introducendo in primo luogo, al comma 1, una modifica all'articolo 2366, conseguente all'inclusione delle cooperative quotate nell'ambito di applicazione delle norme sulla convocazione e l'informativa preassembleare, conseguente alla modifica dell'articolo 135-*bis* del testo unico sull'intermediazione finanziaria, recata dal comma 11 del successivo articolo 3 dello schema.

Il comma 2 modifica invece l'articolo 2369 nel senso di disporre che, all'opposto di quanto previsto dalla norma vigente, la convocazione unica rappresenti la modalità normale di convocazione dell'assemblea, fatta salva la possibilità per lo statuto di prevedere il regime della doppia convocazione.

Il comma 3, poi, modifica l'articolo 2376 in materia di assemblee speciali, prevedendo, tramite l'inserimento di un comma aggiuntivo che la legittimazione all'intervento e al voto nelle assemblee delle società nelle quali le azioni o gli strumenti finanziari siano ammessi al sistema di gestione centrata sia disciplinata dalle leggi speciali.

Analoga disposizione è prevista dal comma 4 con la novella recata dalla lettera b) al terzo comma dell'articolo 2415, che disciplina l'assemblea degli obbligazionisti, mentre le lettere a) e b) dispongono rispettivamente la possibilità per il consiglio di amministrazione e il consiglio di gestione di convocare l'assemblea, nonché la facoltà di assistere la stessa per gli amministratori, i sindaci e i componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza.

Il comma 5 modifica invece l'articolo 2441, in materia di diritto di opzione, sopprimendo i *quorum* qualificati attualmente previsti per la deliberazione di aumento del capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione di cui al quinto e ottavo comma. Parimenti, il comma 6, sopprime il *quorum* deliberativo rafforzato previsto dall'articolo 2443 per le

modifiche statutarie relative all'attribuzione di amministratori della facoltà di ridurre o limitare il diritto di opzione stesso di cui al comma secondo.

Il comma 7, infine, modifica l'articolo 2447 in materia di riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale, consentendo alle società di azione quotata in mercati regolamentati di deliberare l'aumento di capitale e la successiva riduzione per perdite in modo che il capitale risulti superiore al minimo legale senza dunque l'obbligo, previsto per le altre società per azioni, di approvare previamente la riduzione del capitale.

Gli articoli 2 e 3, più propriamente di competenza della Commissione finanze, recano rispettivamente modifiche della disciplina degli intermediari che svolgono attività di gestione accentrata di strumenti finanziari e di modifiche alla disciplina degli emittenti disciplinate dal testo unico di disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.

L'articolo 4 modifica rispettivamente al primo comma il Regio decreto 29 marzo 1942, n. 1239 in materia di nominatività obbligatoria dei titoli azionari, sopprimendo la disposizione in materia di pegno sui titoli azionari per cui questo produce effetto nei confronti della società emittente solo dopo l'annotazione nel libro dei soci, mentre il comma 2 modifica l'articolo 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 in materia di ritenuta d'acconto imposta sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività dei titoli azionari rivedendo la disciplina del diritto al pagamento dei dividendi.

L'articolo 5 abroga, per effetto della disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 27 del 2010, il decreto del Ministro di grazia e giustizia del 5 novembre 1998, n. 437 recante il regolamento che disciplina i termina e le modalità di convocazione delle assemblee e delle società quotate, mentre l'articolo 6 disciplina l'applicazione differita di talune disposizioni recate dal decreto correttivo e l'adozione entro sei mesi dalla sua entrata in vigore di regolamenti e disposizioni di attuazione.

Il senatore FANTETTI *(PdL)*, relatore per la 6ª Commissione, si sofferma in primo luogo sull'articolo 2, il quale reca modifiche alla disciplina degli intermediari che svolgono attività di gestione accentrata di strumenti finanziari contenuta nella parte III, titolo II, del TUF. I commi 1 e 2 modificano l'articolo 81 del TUF, allo scopo di specificare che le norme di vigilanza regolamentare individuate dalla Consob e dalla Banca d'Italia in materia di gestione accentrata sono volte ad assicurare la trasparenza del sistema, l'ordinata prestazione dei servizi e la tutela degli investitori; viene altresì affidata alla Consob l'individuazione dei casi, delle modalità e dei termini di comunicazione all'esterno dei dati identificativi dei portatori degli strumenti finanziari e degli intermediari che li detengono. Il comma 3 modifica l'articolo 82 del TUF precisando che la Consob e la Banca d'Italia esercitano la vigilanza sull'intero sistema di gestione accentrata, anziché sulle singole società, e che possono chiedere modifiche della regolamentazione dei servizi anche agli intermediari che aderiscono al sistema di gestione accentrata. Il comma 4 modifica l'articolo 83-*bis* del TUF in materia di gestione accentrata in regime di dematerializzazione,

precisando che gli strumenti finanziari negoziati non possono assumere la veste di documento cartaceo. Al riguardo nota in via incidentale che la predetta disposizione conferma la recente tendenza del legislatore a privilegiare la forma digitale rispetto a quella cartacea, per quanto riguarda la veste che possono assumere gli strumenti finanziari negoziati. Ritiene quindi opportuno che le Commissioni riunite dedichino uno specifico approfondimento alla questione.

Riprendendo l'esposizione dei contenuti normativi dell'articolo 2, osserva che il comma 5 reca modifiche formali all'articolo 83-*ter* del TUF, mentre il comma 6 ne novella l'articolo 83-*quinquies*, che disciplina i diritti dell'intermediario titolare del conto titoli presso la società di gestione accentrata. Con la modifica proposta si intende coordinare la norma con la disciplina civilistica del sequestro, del pegno e dell'usufrutto di azioni contenuta nell'articolo 2352 del codice civile, facendo salvi i casi in cui i diritti amministrativi diversi da quelli di voto spettano sia al socio sia al creditore pignoratizio o all'usufruttuario. Il comma 7 apporta modifiche all'articolo 83-*sexies* del TUF, che disciplina il diritto a partecipare alle assemblee ed all'esercizio del diritto del voto. In particolare, si interviene anzitutto al fine di prevedere esplicitamente che la disciplina della legittimazione all'intervento in assemblea vigente per l'assemblea degli azionisti, ove le azioni siano ammesse al sistema di gestione accentrata, va estesa anche alle assemblee dei portatori di altri strumenti finanziari, se ammessi al medesimo sistema di gestione accentrata; vengono altresì effettuate alcune conseguenti modifiche di coordinamento. Il comma 8 novella l'articolo 83-*novies* del TUF, che disciplina i compiti degli intermediari, chiarendo che essi, nel segnalare le informazioni sui vincoli iscritti sul conto del titolare, si limitano a segnalare la situazione alla data dell'evento segnalato. Il comma 9 modifica l'articolo 83-*undecies* del TUF prevedendo, tra l'altro, che, ove l'emittente si renda promotore di una sollecitazione di deleghe di voto, ha l'obbligo di aggiornare il libro dei soci, in conformità delle comunicazioni effettuate dagli intermediari. I commi da 10 a 12 recano infine modifiche testuali e di coordinamento.

Dà quindi conto dei contenuti dell'articolo 3, che reca modifiche alla disciplina degli emittenti, contenuta nella parte IV del TUF. Il comma 1 abroga il comma 2-*ter* dell'articolo 116 del TUF, che ha esteso agli emittenti azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante diverse disposizioni del TUF in materia assembleare. Il comma 2 novella la disciplina dell'avviso di convocazione di assemblea modificando l'articolo 125-*bis* del TUF: in particolare la lettera *a)* chiarisce che il requisito della pubblicazione dell'avviso di convocazione entro il trentesimo giorno precedente l'assemblea si riferisce alla pubblicazione sul sito *internet* della società, demandando alla Consob la definizione dei termini relativi alle altre modalità di diffusione; la lettera *b)* specifica che il termine di 40 giorni prima dell'assemblea per la pubblicazione dell'avviso di convocazione riguarda le assemblee convocate per rinnovare gli organi di amministrazione e di controllo mediante voto di lista; la lettera *c)* specifica invece che l'avviso di convocazione deve contenere anche le modalità e i termini per la pre-

sentazione delle liste per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo della società. Il comma 3 modifica l'articolo 125-*ter* del TUF, specificando anzitutto che per la pubblicazione delle relazioni sulle materie all'ordine del giorno dell'assemblea della società emittente si deve fare riferimento al termine di pubblicazione che la legge prevede per la materia cui le relazioni sono riferite; si consente altresì anche agli organi di controllo di pubblicare le relazioni sulle proposte concernenti le materie da trattare, ove l'assemblea sia stata convocata da parte dello stesso organo di controllo. Il comma 4 modifica l'articolo 125-*quater* del TUF, specificando che i documenti da sottoporre all'assemblea, i moduli per il voto di delega e per corrispondenza nonché altre informazioni siano messi a disposizione sul sito *internet* della società entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea. Il comma 5 modifica l'articolo 126 del TUF, relativo alle convocazioni assembleari successive alla prima, al fine di adeguare la norma ai principi in materia di convocazione unica introdotti dal precedente articolo 1, comma 2. Inoltre, tra le altre modifiche, si abbreviano a ventuno giorni i termini previsti per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, purché l'elenco delle materie da trattare non venga modificato. Il comma 6 sostituisce l'articolo 126-*bis* del TUF, concernente l'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea su richiesta di un insieme qualificato di soci, i quali devono predisporre una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. Per effetto delle modifiche proposte, tra l'altro si estende la relativa procedura anche ai casi di presentazione di ulteriori proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno. Il comma 7 sostituisce l'articolo 127-*ter* del TUF, che disciplina il diritto di porre domande prima dell'assemblea. Viene pertanto specificato, tra l'altro, che possono porre domande coloro ai quali spetta il diritto di voto, che lo statuto può prevedere un termine per l'invio delle domande alla società e che la mancata presenza del soggetto che ha posto una domanda prima dell'assemblea consente di rispondere mediante allegato al verbale assembleare. Il comma 8 modifica l'articolo 127-*quater* del TUF, concernente il meccanismo di maggiorazione del dividendo per le azioni detenute dal medesimo azionista per un determinato periodo continuativo: viene tra l'altro specificato che il periodo necessario a garantire la percezione di dividendi maggiorati non deve essere comunque inferiore a un anno o al minor periodo intercorrente tra due date consecutive di pagamento di dividendi annuali. Il comma 9 abroga il comma 2 dell'articolo 138 del TUF, che richiede la maggioranza prevista per le assemblee straordinarie per le deliberazioni di aumento di capitale previste dall'articolo 2441, comma 8, secondo periodo. I commi da 10 a 12 modificano la disciplina delle società cooperative quotate, al fine di estendervi parte delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 27 del 2010, come corrette dal testo in esame. In particolare, per effetto delle modifiche operate alla sezione II-*bis* del TUF, sono estese alle società cooperative quotate le disposizioni relative all'avviso di convocazione dell'assemblea, alle relazioni sulle materie all'ordine del giorno, al sito *internet*, alle convocazioni successive alla prima e all'integrazione dell'ordine

del giorno. Il comma 13 modifica l'articolo 135-*novies* del TUF in materia di rappresentanza in assemblea prevedendo la possibilità di conferire la delega di voto in assemblea con documento informatico, nonché autorizzando le SGR, le SICAV, le società di gestione armonizzate e i soggetti esterni all'Unione europea, che svolgono attività di gestione collettiva del risparmio, a conferire la rappresentanza in più assemblee, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2372, comma 2, del codice civile. Il comma 14 novella l'articolo 135-*decies* del TUF, recante la disciplina del conflitto di interesse in assemblea del rappresentante dell'azionista e dei suoi sostituti, al fine di escludere che il rappresentante in conflitto possa discostarsi dalle istruzioni ricevute anche nel caso in cui circostanze ignote al mandante, tali che non possano essergli comunicate in tempo, facciano ragionevolmente ritenere che lo stesso mandante avrebbe dato la sua approvazione. Il comma 15 modifica l'articolo 135-*undecies* del TUF, concernente il rappresentante designato dalla società con azioni quotate, al fine principalmente di consentire il conferimento della delega al rappresentante designato anche nelle convocazioni successive alla prima e a vietare la possibilità di introdurre nello statuto il potere di delegare agli organi di amministrazione la scelta se designare o meno un rappresentante. I commi 16 e 17 innovano la disciplina della sollecitazione delle deleghe di voto: in particolare il comma 16 precisa, all'articolo 136 del TUF, che la qualifica di «promotore di deleghe» spetta anche all'emittente; il comma 17 modifica l'articolo 137 del TUF al fine di estendere la disciplina sulle deleghe di voto anche ai titolari di strumenti finanziari di società italiane che emettono strumenti diversi dalle azioni, ammessi alla negoziazione sui mercati regolamentati (italiani o dell'Unione europea). Il comma 18 interviene sui poteri di vigilanza della Consob in materia di sollecitazione e raccolta di deleghe di voto modificando l'articolo 144 del TUF: in particolare viene attribuito il potere di sospensione anche in caso di fondato sospetto di violazione delle norme recate dal TUF nonché il potere di vietare la sollecitazione, ove sia riscontrata tale violazione. Il comma 19 apporta modifiche formali all'articolo 146 del TUF (concernente le assemblee speciali dei possessori di strumenti finanziari diversi dalle azioni), precisando altresì che l'assemblea può tenersi in unica convocazione e che, in tal caso, si applicano i *quorum* previsti per l'assemblea in terza convocazione. Il comma 20 modifica l'articolo 147-*ter* del TUF, in materia di elezione e composizione dell'organo di amministrazione, specificando che il deposito delle liste presso l'emittente può essere fatto anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza. Il comma 21, al fine di novellare la disciplina dell'informativa relativa alle relazioni finanziarie della società, modifica l'articolo 154-*ter* del TUF. In particolare, secondo il testo proposto, per le società che optano per il modello tradizionale e monistico, la relazione finanziaria annuale da pubblicare entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio deve includere il progetto di bilancio d'esercizio; nel caso di modello dualistico, essa include il bilancio d'esercizio approvato dal consiglio di sorveglianza; nel caso di opzione per il modello dualistico e ove lo statuto attribuisca all'assemblea la competenza per

l'approvazione del bilancio, la relazione include il progetto di bilancio d'esercizio. Il comma 22 modifica infine l'articolo 158 del TUF (concernente l'informativa precedente le proposte di aumento di capitale), al fine di specificare che le relazioni previste nel caso di aumento di capitale da liberare in natura sono messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima dell'assemblea con pubblicazione sul sito *internet* della società.

Passa poi a illustrare il contenuto dell'articolo 4, che, al comma 1, sopprime il secondo periodo dell'articolo 3, comma secondo, del regio decreto n. 239 del 1942, in materia di pegno sui titoli azionari, ai sensi del quale, di fronte alla società emittente, il pegno produce effetto solo dopo l'annotazione nel libro dei soci. Il comma 2 aggiunge un nuovo comma nell'articolo 4 della legge n. 1745 del 1962, al fine di disciplinare il momento in cui sorge il diritto alla percezione dei dividendi deliberati dall'assemblea di società con azioni ammesse alla negoziazione: in particolare la legittimazione al pagamento viene determinata con riferimento alle evidenze dei conti accesi dai titolari presso l'intermediario incaricato di gestirli come risultano al termine della giornata contabile individuata nella delibera assembleare che dispone la distribuzione degli utili.

Dà quindi conto dell'articolo 5, che, per effetto della disciplina introdotta con il decreto legislativo n. 27 del 2010, abroga il decreto del Ministro di grazia e giustizia del 5 novembre 1998, n. 437, recante il regolamento che disciplina i termini e le modalità di convocazione delle assemblee delle società quotate.

Conclude la propria esposizione soffermandosi sull'articolo 6, che, al comma 1, applica alle assemblee, il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 1º gennaio 2013, le modifiche recate dagli articoli 1, 2 (comma 7), 3 (commi 1, 2, 7, 10, 11, 12, 15 lett. *a)* e 4 (comma 2) del testo in esame. Il comma 2 prescrive infine che le eventuali disposizioni di attuazione da emanarsi ai sensi del provvedimento in esame siano adottate entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

COMMISSIONI 7ª e 13ª RIUNITE

7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)

13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Giovedì 10 maggio 2012

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 1

Presidenza del Presidente della 7ª Commissione
POSSA

Orario: dalle ore 8,50 alle ore 9,40

AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE NAZIONALE ITALIANA UNESCO, IN RELAZIONE ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2564

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Giovedì 10 maggio 2012

Plenaria

385ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
VIZZINI

Interviene il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(3284) ***Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica***

(Parere alle Commissioni 1ª e 5ª riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio)

Il relatore VIZZINI *(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)* osserva che, consapevole di dover assicurare una urgente e rapida esecuzione al programma di revisione della spesa previsto da diversi provvedimenti adottati in materia, il Governo ha emanato il decreto-legge n. 52, in considerazione del permanere di una situazione finanziaria molto critica e allo scopo di raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica fissati nel Documento di economia e finanza per il 2012.

Il decreto prevede, all'articolo 1, l'istituzione di un Comitato interministeriale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, con compiti di indirizzo e di coordinamento in materia di revisione dei programmi di spesa e dei trasferimenti a imprese, razionalizzazione delle attività e dei servizi offerti, ridimensionamento delle strutture, riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi, ottimizzazione dell'uso degli immobili e nelle altre materie individuate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri sulla revisione della spesa pubblica, adottata in data 3 maggio 2012. L'articolo 2 prevede la nomina di un Commissario straordinario, la

cui durata, ai sensi dell'articolo 3, sarà comunque non superiore a un anno. È prevista anche l'eventuale nomina di due subcommissari che prestano la loro opera a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute. Il Commissario è tenuto a presentare, entro quindici giorni dalla nomina, un programma di lavoro al Comitato interministeriale, che ne verifica l'attuazione sulla base di relazioni mensili presentate dallo stesso Commissario.

Sull'attività di razionalizzazione della spesa pubblica il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro da lui delegato riferisce ogni sei mesi al Parlamento e la relazione è trasmessa alla Corte dei conti (articolo 4). L'articolo 5 dispone in materia di poteri del Commissario: questi potrà segnalare al Consiglio dei ministri o al Consiglio regionale interessato le norme di legge o di regolamento che determinano spese o voci di costo che possono essere razionalizzate. Potrà inoltre proporre, al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro da questi delegato o al Presidente della regione interessata, la revoca o l'annullamento d'ufficio di singole procedure relative all'acquisto di beni e servizi e l'introduzione di nuovi obblighi informativi a carico delle pubbliche amministrazioni. I provvedimenti adottati saranno segnalati anche al Presidente della Corte dei conti e, per quanto riguarda le Regioni, saranno comunicati alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente. L'articolo 6 detta i requisiti di nomina del Commissario.

Il Capo II del decreto contiene norme di carattere sostanziale riguardanti il miglioramento della qualità delle procedure di acquisto centralizzato; in particolare, l'articolo 7 introduce l'obbligo di rispettare i parametri prezzo-qualità dei bandi Consip, in fase di gara, oltre che i parametri prezzo-qualità delle convenzioni, in sede di stipulazione dei contratti. L'articolo 8 prevede la pubblicazione, da parte dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, dei dati sugli acquisti delle pubbliche amministrazioni. L'articolo 9 prevede l'utilizzo del sistema informatico di negoziazione del Ministero dell'economia e delle finanze a titolo gratuito da parte di Consip Spa, quale centrale di committenza. L'articolo 10 esclude l'obbligo del parere tecnico di DigitPA per le centrali di committenza e per le pubbliche amministrazioni per l'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati.

Sottolinea che la necessità dell'intervento legislativo d'urgenza è motivato e per tale ragione propone alla Commissione un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(24) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI. – Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo***

(216) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Revisione della Costituzione***

(873) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PINZGER e Helga THALER AUSSERHOFER. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo***

(894) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'ALIA. – Modificazione di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo, composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(1086) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CECCANTI ed altri. – Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo e alla forma di governo***

(1114) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Modifiche alla Parte II della Costituzione e all'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e funzioni della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, formazione e poteri del Governo, età e attribuzioni del Presidente della Repubblica, nomina dei giudici costituzionali***

(1218) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MALAN. – Revisione dell'ordinamento della Repubblica sulla base del principio della divisione dei poteri***

(1548) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BENEDETTI VALENTINI. – Modifiche all'articolo 49, nonché ai titoli I, II, III e IV della Parte seconda della Costituzione, in materia di partiti politici, di Parlamento, di formazione delle leggi, di Presidente della Repubblica, di Governo, di pubblica amministrazione, di organi ausiliari, di garanzie costituzionali e di Corte costituzionale***

(1589) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Anna FINOCCHIARO ed altri. – Modifica di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonché i limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(1590) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CABRAS ed altri. – Modifiche alla Parte II della Costituzione, concernenti il Parlamento, l'elezione del Presidente della Repubblica e il Governo***

(1761) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MUSSO ed altri. – Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica***

(2319) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BIANCO ed altri. – Modifica dell'articolo 58 della Costituzione, in materia di abbassamento dell'età anagrafica per l'elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica***

(2784) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Adriana POLI BORTONE ed altri. – Modifiche alla Costituzione in materia di istituzione del Senato delle autonomie, riduzione del numero dei parlamentari, soppressione delle province, delle città metropolitane e dei comuni sotto i 5000 abitanti, nonché perfezionamento della riforma sul federalismo fiscale***

(2875) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – OLIVA. – Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di riduzione dei parlamentari, di eliminazione della disposizione che prevede l'elezione dei senatori nella circoscrizione Estero e di riduzione del limite di età per l'elettorato passivo per la Camera dei deputati***

(2941) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo***

(3183) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FISTAROL. – Modifiche al titolo V della Parte II della Costituzione in materia di istituzione del Senato federale della Repubblica, composizione della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica, del Governo e dei Consigli regionali, nonché in materia di accorpamento delle regioni, di popolazione dei comuni e di soppressione delle province***

(3204) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CALDEROLI ed altri. – Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo***

(3210) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – RAMPONI ed altri. – Modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di presenza delle donne nel Parlamento***

(3252) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CECCANTI ed altri. – Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo, alla forma di governo e alla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni***

– e petizioni nn. 9, 216, 259, 322, 651, 1208, 1369 e 1400 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna del 9 maggio.

Riprende la trattazione degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta pomeridiana del 9 maggio, riferiti al testo unificato proposto dal relatore, pubblicato il 18 aprile.

Si procede all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il senatore PASTORE *(PdL)* illustra l'emendamento 5.7. Esso propone di sopprimere la previsione in base alla quale i disegni di legge sono presentati al Presidente di una delle Camere e conferma il sistema bicamerale per tutti i disegni di legge, introducendo tuttavia meccanismi per rendere più efficiente il sistema legislativo. Infatti, l'assegnazione basata sul criterio che si trae dall'articolo 117 della Costituzione potrebbe riflettere in sede parlamentare il contenzioso già di per sé assai grave che l'elenco delle materie di competenza concorrente ha determinato fra lo Stato e le Regioni. In ogni caso si prevede che gli Uffici di Presidenza delle due Camere possono stabile che un disegno di legge sia esaminato congiuntamente dalle Commissioni competenti delle due Camere, in modo da attenuare eventuali conflitti. L'ultima parte dell'emendamento chiarisce che il procedimento legislativo, per i disegni di legge che non rientrino nell'ambito bicamerale, si conclude quando il testo è approvato da entrambe le Camere nella stessa formulazione, oltre che quando manchi la richiesta di riesame della seconda Camera.

L'emendamento 5.15, sottoscritto insieme al senatore Saro, rinvia alla competenza prioritaria del Senato della Repubblica anche i disegni di

legge di cui agli articoli 117, quarto comma, 116, 119 e 120 della Costituzione, salva comunque la prescrizione di un voto convergente delle Camere su un testo conforme.

Sottolinea l'opportunità di ammettere che i disegni di legge sui quali vi è competenza paritaria delle due Camere possono essere esaminati dalle Commissioni parlamentari anche in sede legislativa, ovvero con la procedura redigente.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI *(PdL)* illustra l'emendamento 5.4, in base al quale la presentazione avviene presso la Camera titolare del primo esame, ovvero a una delle due Camere nel caso di pari competenza bicamerale. Inoltre, esso prevede che per i disegni di legge sui quali vi è competenza paritaria, si adotta la procedura normale di esame e di approvazione. L'emendamento attribuisce al Governo la facoltà di chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sia esaminato entro un termine determinato. Inoltre, se il disegno di legge non è di competenza paritaria, può essere richiamato da un decimo dei componenti dell'altra Camera: l'approvazione in difformità rispetto al testo licenziato dalla Camera che ha esercitato il richiamo può essere deliberata dalla prima Camera solo a maggioranza assoluta dei componenti.

Dà conto, quindi, dell'emendamento 5.8 che, tra l'altro, sopprime la parola «prevalentemente» e definisce con maggiore sistematicità le competenze prioritarie del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Infine, dà conto degli emendamenti 5.37 e 5.38.

Il senatore BOSCETTO *(PdL)* dà per illustrati gli emendamenti da lui presentati all'articolo 5. Commentando la proposta di cui all'emendamento 5.15, osserva che la competenza prioritaria al Senato per una serie ulteriore di materie potrebbe essere fondata, tenuto conto che in quella Camera si insedierebbe la Commissione paritetica per le questioni regionali. Inoltre, conferma le perplessità sull'opportunità di includere fra le materie di competenza bicamerale i decreti-legge, tenuto conto che è prevista una procedura prioritaria per le iniziative governative e che, in considerazione dell'urgenza che ne è il presupposto, il decreto-legge dovrebbe essere convertito con una procedura più veloce.

Il senatore SALTAMARTINI *(PdL)* dichiara di sottoscrivere gli emendamenti all'articolo 5 presentati dal senatore Benedetti Valentini e sottolinea la necessità di tenere conto della giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha individuato un nucleo di materie di competenza legislativa trasversale dello Stato e delle Regioni.

Il senatore MALAN *(PdL)* nota che la mancata previsione dei disegni di legge di conversione di decreti-legge fra quelli per i quali la competenza è bicamerale determinerebbe un sostanziale svuotamento delle prerogative del Senato e un passaggio a un monocameralismo improprio.

Il senatore BOSCETTO *(PdL)* ricorda che l'emendamento 5.34 attribuisce a entrambe le Camere la competenza nell'esame dei disegni di legge previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, ma si riserva di compiere in proposito i necessari approfondimenti, insieme agli altri senatori che hanno con lui sottoscritto una serie di emendamenti.

Il PRESIDENTE avverte che i senatori Armato, Bassoli, Granaiola, Biondelli, Nerozzi, Mariapia Garavaglia, Vita, Micheloni, Giaretta e Antezza hanno aggiunto la loro firma agli emendamenti 1.19 e 2.27 presentati dalla senatrice Donaggio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria

386ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VIZZINI

Intervengono il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(24) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI. – Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo***

(216) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Revisione della Costituzione***

(873) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PINZGER e Helga THALER AUSSERHOFER. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo***

(894) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'ALIA. – Modificazione di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo, composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(1086) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CECCANTI ed altri. – Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo e alla forma di governo***

(1114) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Modifiche alla Parte II della Costituzione e all'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e funzioni della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, formazione e poteri del Governo, età e attribuzioni del Presidente della Repubblica, nomina dei giudici costituzionali***

(1218) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MALAN. – Revisione dell'ordinamento della Repubblica sulla base del principio della divisione dei poteri***

(1548) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BENEDETTI VALENTINI. – Modifiche all'articolo 49, nonché ai titoli I, II, III e IV della Parte seconda della Costituzione, in materia di partiti politici, di Parlamento, di formazione delle leggi, di Presidente della Repubblica, di Governo, di pubblica amministrazione, di organi ausiliari, di garanzie costituzionali e di Corte costituzionale***

(1589) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Anna FINOCCHIARO ed altri. – Modifica di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonché i limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(1590) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CABRAS ed altri. – Modifiche alla Parte II della Costituzione, concernenti il Parlamento, l'elezione del Presidente della Repubblica e il Governo***

(1761) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MUSSO ed altri. – Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica***

(2319) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BIANCO ed altri. – Modifica dell'articolo 58 della Costituzione, in materia di abbassamento dell'età anagrafica per l'elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica***

(2784) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Adriana POLI BORTONE ed altri. – Modifiche alla Costituzione in materia di istituzione del Senato delle autonomie, riduzione del numero dei parlamentari, soppressione delle province, delle città metropolitane e dei comuni sotto i 5000 abitanti, nonché perfezionamento della riforma sul federalismo fiscale***

(2875) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – OLIVA. – Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di riduzione dei parlamentari, di eliminazione della disposizione che prevede l'elezione dei senatori nella circoscrizione Estero e di riduzione del limite di età per l'elettorato passivo per la Camera dei deputati***

(2941) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo***

(3183) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FISTAROL. – Modifiche al titolo V della Parte II della Costituzione in materia di istituzione del Senato federale della Repubblica, composizione della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica, del Governo e dei Consigli regionali, nonché in materia di accorpamento delle regioni, di popolazione dei comuni e di soppressione delle province***

(3204) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CALDEROLI ed altri. – Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo***

(3210) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – RAMPONI ed altri. – Modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di presenza delle donne nel Parlamento***

(3252) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CECCANTI ed altri. – Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo, alla forma di governo e alla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni***

– e petizioni nn. 9, 216, 259, 322, 651, 1208, 1369 e 1400 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana.

Continua l'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta pomeridiana del 9 maggio e riferiti al testo unificato proposto dal relatore, pubblicato il 18 aprile.

Il senatore MALAN *(PdL)* sottolinea l'esigenza di bilanciare il rafforzamento delle prerogative del Governo con un assetto equilibrato delle funzioni delle due Camere. Si sofferma sull'emendamento 5.17, diretto a sopprimere la parola «prevalentemente» con riferimento al contenuto dei disegni di legge ai fini dell'assegnazione a una delle Camere. La stessa proposta rinvia ai Regolamenti la definizione di criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi. Ricorda poi l'emendamento 5.20, diretto a prevedere che i componenti integrativi della Commissione paritetica sono eletti dai Consigli ma su proposta del Presidente della Giunta, al fine di dare il giusto rilievo ai Governi regionali, e l'emendamento 5.31, che affida agli Uffici di Presidenza congiunti delle Camere la decisione sull'assegnazione, in caso di mancata intesa dei Presidenti. L'emendamento 5.62 prevede che l'esame in sede referente possa essere svolto anche da più Commissioni riunite, come già accade nella prassi, mentre gli emendamenti 5.63 e 5.64 estendono l'ambito delle materie di competenza bicamerale. Ricorda anche il 5.39, in base al quale i disegni di legge di competenza bicamerale possono essere assegnati indifferentemente all'una o all'altra Camera. L'emendamento 5.49 prevede che la seconda Camera possa deliberare a maggioranza assoluta dei suoi componenti di rinunciare alla facoltà di richiamo, mentre l'emendamento 5.65 precisa che, quando il Governo richiede che il disegno di legge sia approvato senza emendamenti, non possono essere introdotte novità nel testo. Infine, l'emendamento 5.66 stabilisce che la deliberazione definitiva avviene con maggioranza dei componenti, se non sono accolte le modifiche formulate nel riesame o se questo sia stato concluso con un voto negativo.

Il senatore PARDI *(IdV)* sottolinea il significato dell'emendamento 5.3, soppressivo dell'intero articolo 5: questo, infatti, che propone istituti inediti e per alcuni aspetti avventurosi. Tra l'altro, non è indicato a quale Camera sono assegnati i disegni di legge di conversione dei decreti-legge e il ruolo del Parlamento non è rafforzato, a fronte di una riaffermazione

delle prerogative del Governo. In alternativa, si dovrebbe riformulare l'articolo 72 della Costituzione in modo da individuare una differenza più chiara e incisiva tra le funzioni delle due Camere.

Si sofferma sull'emendamento 5.9, che elimina la procedura dell'intesa per l'assegnazione dei disegni di legge, e sugli emendamenti 5.10, 5.11, 5.12 e 5.14, che intervengono in materia di redazione delle leggi e di linguaggio normativo, raccogliendo le preoccupazioni espresse da più parti a proposito della formulazione delle disposizioni. L'emendamento 5.18 propone che la Commissione per le questioni regionali sia composta da un rappresentante per ciascuna regione o provincia autonoma, eletto dai rispettivi Consigli, e da un eguale numero di senatori, mentre il 5.19 sopprime la parola «paritetica». Gli emendamenti 5.23 e 5.24 escludono il carattere obbligatorio dei pareri di quella Commissione, mentre i successivi 5.27 e 5.29 sopprimono il principio della insindacabilità della decisione dei Presidenti delle Camere sull'assegnazione dei disegni di legge.

Ricorda anche l'emendamento 5.30, che sopprime il riferimento alle norme dei Regolamenti parlamentari, le quali potrebbero anche disporre in modo non omogeneo. Illustra poi l'emendamento 5.46, che sopprime la facoltà del Governo di richiedere il voto bloccato, che penalizzerebbe il ruolo dell'opposizione, e l'emendamento 5.43, in base al quale la richiesta di voto bloccato non impedisce di approvare emendamenti, nonché il 5.50, secondo il quale il termine per la votazione finale deve comunque consentire tempi adeguati per l'esame dei disegni di legge, e gli emendamenti 5.51 e 5.52, che prevedono l'approvazione a maggioranza assoluta dei disegni di legge nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. L'emendamento 5.53 riduce a un quinto il *quorum* per il richiamo da parte della seconda Camera, mentre il 5.56 precisa che il riesame consiste in una deliberazione, e non solo in una approvazione o meno del testo, visto che potrebbe darsi il caso dell'accoglimento di una pregiudiziale di costituzionalità che la prima Camera non può ignorare.

Il senatore CECCANTI *(PD)* sottolinea la validità del riferimento al contenuto prevalente dei disegni di legge, tenendo conto dell'esperienza legislativa. dalla quale emerge l'impossibilità di formulare in modo omogeneo i disegni di legge, alla stregua del discrimine contemplato dall'articolo 117 della Costituzione. In alternativa, si potrebbe prevedere che attraverso il richiamo della seconda Camera si avvia un procedimento di riesame fino ad approvazione conforme, in modo da fugare il rischio di una sostanziale inefficacia legislativa del riesame.

Il senatore PASTORE *(PdL)* conviene che tale soluzione attenuerebbe le problematiche derivanti da un'applicazione rigida del principio della «culla», con una assegnazione dei disegni di legge basata sull'assetto delle competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, che è già fonte di contenzioso.

Il senatore CECCANTI *(PD)* sottolinea la validità dell'emendamento 5.34, che introduce la clausola di supremazia, senza modificare l'articolo 117 della Costituzione. Inoltre, replicando al senatore Pardi, osserva che in mancanza di una procedura preferenziale per le iniziative governative, l'Esecutivo, per attuare con tempestività l'indirizzo politico, avrebbe a disposizione, ancora una volta, solo il decreto-legge e la questione di fiducia.

Il senatore BOSCETTO *(PdL)* condivide l'obiezione del senatore Ceccanti a proposito del riferimento al contenuto prevalente dei disegni di legge. Inoltre, ritiene che una serie di questioni interpretative potranno essere risolte in via di prassi o con leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali. In tale prospettiva, ritiene che si potrebbe conservare anche l'assegnazione dei disegni di legge in base all'intesa dei Presidenti delle Camere.

Il presidente VIZZINI *(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)*, relatore, condivide tale rilievo e ricorda che le diverse appartenenze e opinioni politiche dei due Presidenti delle Camere non hanno mai prevaricato, nella storia parlamentare, l'interesse istituzionale.

Il senatore PARDI *(IdV)* illustra l'emendamento 6.2, soppressivo dell'intero articolo 6 e il 6.6, diretto a riconoscere alla minoranza di ciascuna Camera la facoltà di promuovere la questione di legittimità costituzionale sulle leggi o gli atti approvati dal Parlamento, predisponendo così uno strumento tipico dello statuto dell'opposizione.

Il senatore BOSCETTO *(PdL)* sottolinea che tale proposta è diversa da quella prevista dall'ordinamento francese. A suo avviso, comunque, la proposta dell'emendamento 6.6 conferirebbe alla Corte costituzionale una competenza esorbitante che influenzerebbe impropriamente la legislazione.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI *(PdL)* richiama l'attenzione sul fatto che anche nella seduta odierna, tra i senatori proponenti di emendamenti sostenuti dai Gruppi parlamentari della maggioranza, è presente solo il senatore Boscetto.

Dà conto, quindi, dell'emendamento 7.0.5, in base al quale un decimo dei componenti di ciascuna Camera può accertare la difformità dei decreti legislativi dai princìpi e criteri direttivi della delega, dopo la pubblicazione e prima dell'entrata in vigore. In tal caso, il Governo può riformulare il testo o rinunciare all'esercizio della delega.

La senatrice ADAMO *(PD)* sottolinea l'esigenza di rafforzare anche le prerogative del Parlamento, secondo le proposte da lei presentate insieme ad altri senatori. In particolare, l'emendamento 7.0.9 definisce con precisione i limiti della decretazione d'urgenza.

Inoltre, commentando l'emendamento 7.0.2, in materia di *referendum* abrogativo di cui all'articolo 75 della Costituzione, che secondo

quanto precisato dal Presidente ha un significato strettamente consequenziale di altri emendamenti che potrebbero essere approvati all'articolo 58, auspica che subito dopo la riforma costituzionale in esame si discuta celermente anche la revisione degli strumenti di democrazia diretta.

Il PRESIDENTE condivide tale auspicio e assicura che si farà carico della sollecitazione della senatrice Adamo.

Il senatore MALAN *(PdL)* illustra l'emendamento 7.6, in base al quale la richiesta di nuova deliberazione del Presidente della Repubblica può riguardare anche solo parti di una legge, e l'emendamento 7.0.21, secondo il quale le inchieste parlamentari sono disposte anche se richieste da una minoranza (un quarto dei componenti). Inoltre, commenta gli emendamenti 7.0.14, che riduce l'età minima per l'elezione a Presidente della Repubblica, e 7.0.19, che richiama l'ipotesi di richiesta di scioglimento delle Camere da parte del Presidente del Consiglio di ministri.

Il senatore PARDI *(IdV)* segnala l'emendamento 7.3, che introduce la possibilità di un rinvio parziale da parte del Presidente della Repubblica, e il 7.0.3, che prevede espressamente in Costituzione il parere delle Commissioni parlamentari sugli schemi di decreti legislativi. Inoltre, richiama l'emendamento 7.0.6, che indica i limiti dei decreti-legge, e l'emendamento 7.0.11, che ripristina il testo dell'articolo 81 della Costituzione recentemente modificato. Infine, illustra l'emendamento 7.0.13, che riduce a quaranta anni il requisito anagrafico per l'elezione a Presidente della Repubblica.

Il PRESIDENTE, anche a nome della Commissione, rivolge un ringraziamento ai rappresentanti del Governo che stanno partecipando assiduamente ai lavori.

Propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che il seguito dell'esame dei disegni di legge costituzionale n. 24 e connessi proseguirà nelle sedute della prossima settimana, a partire da martedì 15 maggio. Alle ore 14,30, peraltro, la Commissione proseguirà l'esame del disegno di legge n. 3284, di conversione del decreto-legge n. 52, ai fini della valutazione dei presupposti costituzionali, mentre alle ore 15 il ministro Patroni Griffi renderà comunicazioni in ordine a interventi concernenti il lavoro pubblico, con particolare riguardo alla valorizzazione del merito, e l'efficienza nelle pubbli-

che amministrazioni. Mercoledì 16 maggio, dalle ore 14, la Commissione proseguirà l'esame dei disegni di legge costituzionale n. 24 e connessi, mentre per le ore 15 potrebbe essere convocata, d'accordo con il Presidente della Commissione bilancio, una seduta delle Commissioni riunite affari costituzionali e bilancio, per l'esame in sede referente del citato disegno di legge n. 3284.

Infine, giovedì 17 maggio proseguirà la trattazione degli argomenti eventualmente non conclusi.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

BILANCIO (5ª)

Giovedì 10 maggio 2012

Plenaria

693ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Polillo.

La seduta inizia alle ore 12,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore VACCARI *(LNP)*, nel ricollegarsi all'audizione del Ministro per i rapporti con il Parlamento, tenutasi in mattinata presso le Commissioni bilancio delle due Camere sul tema della *spending review*, reputa opportuno acquisire la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri recante le linee-guida indirizzate alle amministrazioni centrali, per agevolare il percorso di riduzione della spesa pubblica.

Il presidente AZZOLLINI assicura che tale direttiva, una volta reperita, verrà tempestivamente messa a disposizione dei componenti della Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(3249) ***Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita***

(Parere alla 11ª Commissione su emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente AZZOLLINI *(PdL)* ricorda che, nell'esame degli emendamenti concernenti l'articolo 11, in materia di lavoro accessorio, occorre ispirarsi al criterio che ha improntato la disamina delle altre proposte emendative, ossia giudicare negativamente, in termini di impatto sulla finanza pubblica, quelle modifiche che tendono ad ampliare in maniera eccessiva il ricorso a forme contrattuali diverse dal rapporto di lavoro subordinato, in quanto, in tal modo, viene allargata l'area di fruibilità di agevolazioni fiscali e contributive.

Il senatore VACCARI *(LNP)* rammenta, peraltro, che, secondo la relazione tecnica, l'articolo 11 del disegno di legge ha un impatto positivo sulla finanza pubblica, in quanto restrittivo rispetto alla normativa vigente.

Il senatore PICHETTO FRATIN *(PdL)* fa presente che lo strumento del lavoro accessorio risulta utilizzato soprattutto nel settore dell'imprenditoria agricola.

Il sottosegretario POLILLO formula un avviso contrario su una serie di emendamenti che tendono ad ampliare le agevolazioni fiscali e contributive connesse all'istituto del lavoro accessorio, determinando minori entrate o maggiori spese; altresì, fa presente che l'emendamento 11.27 risulta contrastante con il Patto di stabilità interno, poiché prevede che negli enti locali le spese relative alle prestazioni di lavoro accessorio per attività di pubblica utilità vengano conteggiate tra le spese di assistenza sociale.

Il PRESIDENTE si sofferma, poi, sugli emendamenti relativi all'articolo 12, relativo ai tirocini formativi, suggerendo l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su quelle proposte che, tra l'altro, sostituiscono interamente l'articolo del disegno di legge, in quanto introducono una normativa meno rigorosa rispetto a quella vigente.

Si passa, poi, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 21.

Il PRESIDENTE propone l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per mancanza di relazione tecnica, su quelle proposte che abrogano l'articolo 30 della legge n. 183 del 2010, in materia di certificazione del contratto di lavoro.

Per quanto concerne l'emendamento 21.0.23, nel rilevare che esso modifica parti significative del codice di procedura civile, suggerisce di formulare un parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente alle disposizioni di evidente onerosità, e in parte di semplice contrarietà per quanto attiene le norme ordinamentali.

Alla luce del dibattito svoltosi, il RELATORE propone, pertanto, l'approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi

agli articoli 11, 12 e 21 del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.19, 11.23, 11.24, 11.25, 11.27, 11.28, 11.33, 11.0.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.11, 12.12, 12.13, 12.14, 12.15, 12.16, 21.0.1, 21.0.2, 21.0.3, 21.0.4, 21.0.5, 21.0.6 e 21.0.7.

Esprime, poi, parere di semplice contrarietà sulle proposte 11.13, 11.14, 11.15 e 11.22.

Sull'emendamento 21.0.23 il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli articoli 21-*septies*, 21-*duodecies* e 21-*quinquesdecies*, mentre, sulle parti restanti dell'emendamento, il parere è di semplice contrarietà.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti agli articoli 11 e 12 e all'articolo 21, mentre l'esame resta sospeso sugli emendamenti riferiti agli articoli 22 e seguenti, nonché sulle proposte riformulate.».

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 13,10.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Giovedì 10 maggio 2012

Plenaria

11ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
GIULIANO

Intervengono il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Martone e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE

(3249) ***Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente GIULIANO comunica che è pervenuto il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti riferiti agli articoli 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, nonché la riformulazione dell'emendamento 37.7, che sarà pubblicata in allegato al resoconto.

Informa, altresì, che sono stati depositati gli emendamenti del Governo (pubblicati in allegato al resoconto).

Il senatore CASTRO *(PdL)* preannuncia l'intendimento dei relatori di presentare nel corso della giornata odierna emendamenti al disegno di legge, finalizzati a risolvere le principali criticità emerse durante il dibattito ed a consentire alla riforma del mercato del lavoro di essere approvata con il massimo possibile di convergenza da parte delle forze parlamentari.

Quanto al Capo II, sulla cosiddetta «flessibilità in entrata», rileva che le proposte intenderanno recepire la linea politica dell'esecutivo, diretta a

promuovere un'opportuna razionalizzazione degli istituti, prevenendo l'utilizzo distorto di forme contrattuali atipiche.

Le proposte emendative riferite all'articolo 3 prevederanno un aumento, da sei a dodici mesi, della durata massima del requisito dell'acausalità del contratto a tempo determinato, individuando modelli organizzativi tipizzati – quali, ad esempio, lo *startup* e l'avvio di progetti di ricerca – che, se recepiti dalla contrattazione collettiva nazionale, possono dar luogo ad una franchigia generale circa l'acausalità del contratto per le assunzioni a termine, fino al sei per cento del totale dei lavoratori occupati nell'ambito dell'unità produttiva.

Sul contratto di apprendistato, i relatori sono intenzionati a definire un «privilegio organizzativo» per l'assunzione di nuovi apprendisti da parte di imprese di ridotte dimensioni, prevedendo che non operi la limitazione prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera *d)* del disegno di legge; è comunque fatta salva la possibilità per tutte le imprese di assumere sempre un nuovo apprendista.

In tema di *job on call*, coerentemente con la riforma pensionistica recentemente approvata, si intenderebbe ripristinare la possibilità di assumere sempre con contratto di lavoro intermittente i giovani al di sotto dei ventiquattro anni e i lavoratori *over* 55; verrebbero inoltre semplificate le modalità di notifica alla direzione provinciale del lavoro, e ridotte significativamente le sanzioni previste per i casi di violazione degli obblighi di comunicazione.

I relatori intendono inoltre intervenire sulla tematica del lavoro a progetto con l'individuazione della giusta remunerazione per la prestazione di lavoro, in riferimento sia alle tariffe professionali, sia alle medie retributive del lavoro subordinato; altre proposte di modifica sono tese a restringere significativamente il campo di applicazione della presunzione di collaborazione continuata e continuativa per le cosiddette «partite IVA», incidendo in particolare sugli indici di rischio. Verrebbe introdotta un'esenzione dalla presunzione in quei casi che risultano qualificati da un profilo soggettivo, determinato da un percorso formativo o esperienziale di livello, nonché da un profilo oggettivo individuato da un reddito annuale da lavoro autonomo pari a circa 17-18.000 euro. Si dispone l'esenzione anche con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali si richieda l'iscrizione ad ordini o elenchi.

I relatori intenderebbero altresì intervenire su alcune delle criticità emerse in relazione al settore agricolo; ripristinando, ad esempio, per gli imprenditori commerciali e i professionisti, la possibilità di assumere con un contratto di lavoro accessorio, salvo che il lavoratore agricolo sia già regolarizzato.

Nel ringraziare tutti i componenti della Commissione, il relatore Castro informa conclusivamente che i senatori del Popolo della Libertà si renderanno disponibili a ritirare una quota significativa di emendamenti presentati, riferendo che la senatrice Spadoni Urbani gli ha già anticipato l'intendimento di ritirare tutti gli emendamenti a sua firma, ad eccezione

degli emendamenti 1.12, 1.15, 3.52, 6.6, 8.12, 8.16, 29.22, 41.0.2, 42.7, 65.12, 67.10, 68.13, 69.5, 71.1, 71.2, 71.6 e 71.9.

Il relatore TREU *(PD)* si sofferma in primo luogo su alcuni aspetti che ritiene meritevoli di ulteriori approfondimenti, anche da parte del Governo, in quanto già oggetto di lungo dibattito, quali la normativa in materia di licenziamento disciplinare, con particolare riguardo all'eventuale, conseguente reintegro del lavoratore illegittimamente licenziato, la cui tipizzazione potrebbe opportunamente essere definita dalla contrattazione collettiva e dai codici disciplinari, anziché da norme di legge. Si sofferma, quindi, sulla disciplina del processo nelle cause riguardanti casi di licenziamento, nonché la definizione del quadro normativo in materia di servizi per l'impiego e di formazione permanente, che per sua natura necessita di concertazione con le Regioni.

Nel trattare le ipotesi emendative individuate insieme al relatore Castro, richiama l'attenzione sulla disciplina dell'Aspi, al fine specifico di innalzare il livello di tutela garantito ai lavoratori parasubordinati, nonché di prevedere maggiori possibilità di accesso, nel senso di consentire a una più ampia platea di soggetti la fruizione di tale strumento, la cui incidenza economica a vantaggio dei singoli fruitori dovrebbe essere accresciuta. Ritiene inoltre auspicabile la previsione di un periodo transitorio, volto a una migliore definizione dell'istituto in vista della sua definitiva messa a regime. Considera altresì meritevole di riflessione la materia degli ammortizzatori sociali, nel caso delle cessazioni di attività del lavoro svolto in cantieri, in ragione della natura sua propria, poco compatibile con la *ratio* a base dell'Aspi. Ulteriori modifiche al disegno di legge dovrebbero essere tese all'individuazione di forme di sostegno alternative, in particolar modo allo scopo di sostenere i soggetti disoccupati nella creazione di microimprese o nella partecipazione a società cooperative.

Suggerisce poi l'opportunità di valorizzare ulteriormente i previsti fondi di solidarietà bilaterale, così da potenziarne la funzione sussidiaria di integrazione del reddito, nel pieno rispetto di criteri di trasparenza e di sostenibilità finanziaria; in particolare, l'attivazione di tali strumenti dovrebbe preferibilmente essere lasciata alle parti sociali, limitando l'apporto della disciplina legislativa a una funzione di carattere suppletivo.

In riferimento al tema della partecipazione dei lavoratori alla gestione e agli utili delle imprese dichiara di propendere per la previsione di una specifica norma di delega al Governo, atta a integrare l'articolato in coerenza con lo spirito che informa il disegno di legge in esame.

Conclude, esprimendo il proprio ringraziamento nei confronti dei senatori intervenuti nel dibattito e si riserva di sollecitare i colleghi del proprio Gruppo a valutare il ritiro di un numero significativo di proposte emendative presentate, in considerazione dell'esigenza di procedere celermente alla conclusione dell'esame in Commissione.

Il senatore SCARABOSIO *(PdL)* ritira tutte le proposte di modifica a sua firma, salvo gli emendamenti 9.58 e 71.7.

Il PRESIDENTE comunica che il senatore Viespoli ha dichiarato di ritirare tutte le proposte di modifica a sua firma, ad eccezione degli emendamenti 14.36, 14.37 e 37.7 (testo 2). Nel prendere atto con soddisfazione del proficuo clima di mutua collaborazione nel quale la Commissione sta procedendo nei lavori, propone di anticipare la seduta pomeridiana di oggi al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE comunica che la seduta pomeridiana di oggi, già convocata per le ore 15, è anticipata al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3249

Art. 12.

12.1000

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12 - *(Tirocini formativi e di orientamento) – 1.* Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e le Regioni concludono in sede di Conferenza Stato-Regioni un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento, sulla base dei seguenti criteri:

a) revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo;

b) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività;

c) individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza;

d) previsione di non assoluta gratuità del tirocinio, attraverso il riconoscimento di un'indennità, anche in forma forfettaria, in relazione alla prestazione svolta.

2. In ogni caso, la mancata corresponsione dell'indennità di cui alla lettera *d)* del comma 1 comporta a carico del trasgressore l'irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro, conformemente alla previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689

3. Dall'applicazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 13.

13.1000

IL GOVERNO

Apportare le seguenti modifiche:

1. *Al comma 4, capoverso* «Art. 7», *comma 3, sostituire le parole:* «convoca il datore di lavoro e il lavoratore» *con le seguenti:* «trasmette la convocazione al datore di lavoro e al lavoratore»;

2. *Al comma 4, capoverso* «Art. 7», *dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

«3-*bis*. La comunicazione contenente l'invito si considera validamente effettuata quando è recapitata al domicilio del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato dal lavoratore al datore di lavoro, ovvero è consegnata al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta»;

3. Al comma 4, capoverso «*Art. 7», dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-*bis*. In caso di legittimo e documentato impedimento del lavoratore a presenziare all'incontro di cui al comma 3, la procedura può essere sospesa per un massimo di quindici giorni».

Art. 14.

14.1000

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera b), *capoverso quarto comma, sostituire le parole:* «sulla base delle previsioni della legge, dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili» *con le seguenti:* «sulla base delle tipizzazioni di giustificato motivo soggettivo e di giusta causa previste dai contratti collettivi applicabili».

Art. 17.

17.1000
IL GOVERNO

Apportare le seguenti modifiche:

1. *Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole:* «il giudice fissa» *inserire le seguenti:* «con decreto» *e sopprimere le parole:* «, con decreto da notificare a cura del ricorrente, anche a mezzo di posta elettronica certificata»*;*

2. *Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:* «L'udienza deve essere fissata non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il giudice assegna un termine per la notifica del ricorso e del decreto non inferiore a venticinque giorni prima dell'udienza, nonché un termine, non inferiore a cinque giorni prima della stessa udienza, per la costituzione del resistente. La notificazione è a cura del ricorrente, anche a mezzo di posta elettronica certificata. Qualora dalle parti siano prodotti documenti, essi debbono essere depositati presso la cancelleria in duplice copia»;

3. *Al comma 2, sopprimere le parole:* «L'udienza di comparizione deve essere fissata non oltre trenta giorni dal deposito del ricorso» *e dopo le parole:* «disposti d'ufficio» *aggiungere le seguenti:* «ai sensi dell'articolo 421 del codice di procedura civile».

Art. 18.

18.1000
IL GOVERNO

Al comma 1, dopo le parole: «che ha emesso il provvedimento opposto» *aggiungere le seguenti:* «a pena di decadenza».

Art. 19.

19.1000
IL GOVERNO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Contro la sentenza chedecide sul ricorso è ammesso reclamo davanti alla corte d'appello. Il reclamo si propone con ricorso da depositarsi,

a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore».

Art. 20.

20.1000
IL GOVERNO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. I capi degli uffici giudiziari vigilano sull'osservanza della disposizione di cui al comma 1».

Art. 21.

21.1000
IL GOVERNO

Apportare le seguenti modificazioni:

1. *Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«1-*bis*. I capi degli uffici giudiziari vigilano sull'osservanza della disposizione di cui al comma 1.

1-*ter*. Dall'attuazione delle disposizioni della presente sezione **non devono derivare nuovi o maggiori oneri** a carico della finanza pubblica, ovvero minori entrate»;

2. *Sostituire la rubrica con la seguente:* «Disciplina transitoria e disposizioni finanziarie».

Art. 24.

24.1000
IL GOVERNO

Al comma 5, dopo le parole: «imponibili ai fini previdenziali», *aggiungere le seguenti:* «di cui al comma 1».

Art. 25.

25.1000
IL GOVERNO

Al comma 1, lettera a*), dopo le parole:* «eventualmente fruiti», *aggiungere le seguenti:* «nel medesimo periodo».

Art. 28.

28.1000
IL GOVERNO

Al comma 1, sopprimere le parole: «non raggiungano il requisito contributivo di 52 settimane di contribuzione negli ultimi due anni, ma».

Art. 31.

31.1000
IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso d-bis*), dopo le parole:* «dell'Assicurazione sociale per l'impiego», *sopprimere la seguente:* «(ASpI)».

Art. 37.

37.1000
IL GOVERNO

Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole: «, organizzati dalla regione».

Art. 43.

43.1000

IL GOVERNO

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La partecipazione al comitato è gratuita e non dà diritto ad alcun compenso».

Art. 53.

53.1000

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire le parole: «a tempo determinato, in somministrazione,», *con le seguenti:* «a tempo determinato anche in somministrazione».

Art. 54.

54.1000

IL GOVERNO

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«*a-bis*) Gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine.».

Art. 56.

56.1000
IL GOVERNO

Apportare le seguenti modifiche:

Al comma 1, lettera a)*, il primo periodo è sostituito dai seguenti*: «Il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno. Entro il medesimo periodo, il padre lavoratore dipendente può astenersi per un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. In tale ultima ipotesi, per il periodo di due giorni goduto in sostituzione della madre è riconosciuta un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100 per cento della retribuzione e per il restante giorno in aggiunta all'obbligo di astensione della madre è riconosciuta un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione»

Al comma 1, lettera b)*, dopo le parole* «l'acquisto di servizi di baby-sitting», *inserire le seguenti*: «ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati».

Art. 57.

57.1000
IL GOVERNO

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Al terzo periodo del comma 67 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 sono soppresse le parole: "In via sperimentale, con riferimento al triennio 2008-2010," e al comma 68 i periodi secondo, terzo e quarto sono sostituiti dal seguente: "A decorrere dall'anno 2012 lo sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro è concesso secondo i criteri di cui al precedente comma 67 e con le modalità di cui al primo periodo del presente comma, a valere sulle risorse, pari a 650 milioni di euro, già presenti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relative al Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello.". Conseguentemente è abrogato il comma 14 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

1-*ter*. Per l'anno 2011, per gli sgravi contributivi di cui all'articolo 1, comma 47, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad utilizzare le risorse iscritte sui pertinenti capitoli del proprio stato di previsione già impegnate per le medesime finalità.»

b) alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «e disposizioni in tema di contrattazione di secondo livello»*;*

57.1001

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera b)*, capoverso 8*-quinquies*, dopo le parole:* «con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali» *aggiungere le seguenti:* «sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

Art. 62.

62.1000

IL GOVERNO

Al comma 2, lettera b)*, sostituire le parole:* «non inferiore del 20 per cento rispetto» *con le seguenti:* «superiore almeno del 20 per cento rispetto».

Art. 63.

63.1000

IL GOVERNO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ovvero minori entrate».

Art. 64.

64.1000
IL GOVERNO

Sopprimere il comma 1.

Art. 65.

65.1000
IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire la lettera a*) con la seguente:*

«*a)* al comma 30, alinea, le parole: ", entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione" e le parole: "in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione" sono sostituite dalle seguenti: "mediante intesa in Conferenza Stato-Regioni ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, articolo 3";».

Art. 66.

66.1000
IL GOVERNO

Apportare le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo del comma 1, sostituire le parole: «attraverso la concertazione istituzionale dello Stato con le regioni e le autonomie locali e il confronto con» con le seguenti: «con intesa in Conferenza unificata, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dello sviluppo economico e sentite»*;*

b) al secondo periodo del comma 1, dopo le parole: «dorsale informativa unica» inserire le seguenti: «mediante l'interoperabilità delle banche dati centrali e territoriali esistenti»;

c) al primo periodo del comma 2 sopprimere le parole: «Ai fini di cui al comma 1»*;*

d) al primo periodo del comma 2 sopprimere la parola: «nazionale»*;*

e) al primo periodo del comma 2, dopo la parola: «qualifica» inserire la seguente: «/diploma»*;*

f) al primo periodo del comma 2, dopo la parola: «professionale,» inserire le seguenti: «conseguiti anche in apprendistato a norma del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167,»*;*

g) al secondo periodo del comma 2, sopprimere le parole da: «Alla realizzazione» a: «decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 167»*;*

h) al primo periodo del comma 3 sopprimere le parole: «Ai fini di cui al comma 1»*;*

i) al primo periodo del comma 3, dopo la parola: «intenzionale» inserire le seguenti: «della persona»*;*

l) al primo periodo del comma 3, sopprimere le parole: «che rispondono ai criteri di cui all'articolo 68, comma 1, lettera *e*)»*;*

m) al primo periodo del comma 4, sopprimere le parole: «Ai fini di cui al comma 1»*;*

n) al primo periodo del comma 4, sostituire le parole: «prescinde da una scelta intenzionale e che» con le seguenti: «, anche a prescindere da una scelta intenzionale,».

Art. 67.

67.1000

IL GOVERNO

Apportare le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Con medesima intesa di cui all'articolo 66, comma 1, in coerenza con il principio di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze di programmazione delle regioni, sono definiti, sentite le parti sociali, indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali che comprendono l'insieme dei servizi di istruzione, formazione e lavoro collegati organicamente alle strategie per la crescita economica, l'accesso al lavoro dei giovani, la riforma del welfare, l'invecchiamento attivo, l'esercizio della cittadinanza attiva, anche da parte degli immigrati. In tali contesti, sono considerate prioritarie le azioni riguardanti:

a) il sostegno alla costruzione, da parte delle persone, dei propri percorsi di apprendimento formale, non formale ed informale di cui all'articolo 66, ivi compresi quelli di lavoro, facendo emergere ed individuando i fabbisogni di competenza delle persone in correlazione con le necessità

dei sistemi produttivi e dei territori di riferimento, con particolare attenzione alle competenze linguistiche e digitali;

b) il riconoscimento di crediti formativi e la certificazione degli apprendimenti comunque acquisiti;

c) la fruizione di servizi di orientamento lungo tutto il corso della vita.»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alla realizzazione e allo sviluppo delle reti territoriali dei servizi concorrono anche:

– le università, nella loro autonomia, attraverso l'inclusione dell'apprendimento permanente nelle loro strategie istituzionali, un'offerta formativa flessibile e di qualità, che comprende anche la formazione a distanza, per una popolazione studentesca diversificata, appropriati servizi di orientamento e consulenza, partenariati nazionali, europei e internazionali a sostegno della mobilità delle persone e dello sviluppo sociale ed economico;

– le imprese, attraverso rappresentanze datoriali e sindacali;

– le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nell'erogazione dei servizi destinati a promuovere la crescita del sistema imprenditoriale e del territorio, che comprendono la formazione, l'apprendimento e la valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita dalle persone.»;

c) al comma 3, sostituire le parole: «può comportare» con le seguenti: «comporta»*;*

d) nella rubrica, sostituire le parole: «Sistemi integrati territoriali» con le seguenti: «Reti territoriali dei servizi»*;*

Art. 68.

68.1000

Il Governo

Apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Governo é delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, sentito il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative, delle università e degli istituti di alta formazione artistica,

musicale e coreutica, sentite le parti sociali, un decreto legislativo per la definizione delle norme generali e livelli essenziali delle prestazioni, riferiti agli ambiti di rispettiva competenza dello Stato, delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali ed informali, in raccordo con il sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui all'articolo 69, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) individuazione e validazione degli apprendimenti non formali ed informali di cui all'articolo 66, commi 3 e 4, acquisiti dalla persona, quali servizi effettuati su richiesta dell'interessato, finalizzate a valorizzare il patrimonio culturale e professionale delle persone e la consistenza e correlabilità dello stesso in relazione alle competenze certificabili e ai crediti formativi riconoscibili ai sensi dell'articolo 69;

b) individuazione e validazione dell'apprendimento non formale e informale di cui alla lettera *a*) effettuati attraverso un omogeneo processo di servizio alla persona e sulla base di idonei riscontri e prove, nel rispetto delle scelte e dei diritti individuali e in modo da assicurare a tutti pari opportunità;

c) esperienze di lavoro considerate quale parte essenziale del percorso educativo, formativo e professionale della persona;

d) individuazione e validazione dell'apprendimento non formale e informale quali servizi realizzati da soggetti abilitati sulla base di predefiniti livelli essenziali delle prestazioni e tramite apposite procedure di accreditamento/autorizzazione da parte delle istituzioni preposte al sistema nazionale di certificazione di cui all'articolo 69;

e) possibilità di riconoscimento degli apprendimenti non formali e informali convalidati come crediti formativi in relazione ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni compresi nel repertorio nazionale di cui all'articolo 69;

f) procedure di validazione dell'apprendimento non formale ed informale e di riconoscimento dei crediti ispirate a princìpi di semplicità, trasparenza, rispondenza ai sistemi di garanzia della qualità e valorizzazione del patrimonio culturale e professionale accumulato nel tempo dalla persona;

g) riscontri e prove di cui alla lettera *b)*, effettuati sulla base di quadri di riferimento e regole definiti a livello nazionale, in relazione ai livelli e ai sistemi di referenziazione dell'Unione europea e in modo da assicurare, anche a garanzia dell'equità e del pari trattamento delle persone, la comparabilità delle competenze certificate sull'intero territorio nazionale.»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, con riferimento alle certificazioni di competenza, è considerato anche il ruolo svolto dagli organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.»;

c) sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Dall'adozione del decreto legislativo di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la facoltà delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano di stabilire la quota dei costi a carico della persona che chiede la convalida dell'apprendimento non formale e informale e la relativa certificazione delle competenze.».

d) nella rubrica, sopprimere le parole: «e certificazione delle competenze»*;*

Art. 69.

69.1000
IL GOVERNO

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, al primo periodo, sopprimere le parole: «di cui all'articolo 1»*;*

b) al comma 2, al termine del primo periodo, inserire il seguente: «La certificazione conduce al rilascio di un certificato, un diploma o un titolo che documenta formalmente l'accertamento e la convalida effettuati da un ente pubblico o da un soggetto accreditato e/o autorizzato.»;

c) al comma 2, al secondo periodo, sostituire le parole: «Le relative procedure» con le seguenti: «Le procedure di certificazione»*;*

d) al comma 2, al secondo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 66, comma 1» inserire le seguenti: «, nel rispetto delle norme di accesso agli atti amministrativi e di tutela della *privacy*.»;

e) al primo periodo del comma 3, dopo le parole: «di validazione» inserire le seguenti: «nel caso»*;*

f) sopprimere il comma 4;

g) sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Tutti gli *standard* delle qualificazioni e competenze certificabili ai sensi del presente sistema pubblico di certificazione sono raccolti in repertori codificati a livello nazionale o regionale, pubblicamente riconosciuti e accessibili in un repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.»*;*

h) sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Con il medesimo decreto legislativo di cui all'articolo 68, comma 1 sono definiti:

– gli *standard* di certificazione delle competenze e dei relativi servizi, rispondenti ai princìpi di cui al comma 1, che contengono gli ele-

menti essenziali per la riconoscibilità e ampia spendibilità delle certificazioni in ambito regionale, nazionale ed europeo;

– i criteri per la definizione e l'aggiornamento, almeno ogni tre anni, del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali;

– le modalità di registrazione delle competenze certificate, anche con riferimento al libretto formativo ed alle anagrafi del cittadino.»*;*

i) sopprimere il comma 7.

37.7 (testo 2)

VIESPOLI, AUGELLO, POLI BORTONE, CARRARA, MENARDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Possono essere destinatari dei trattamenti di integrazione salariale di cui al comma precedente i lavoratori appartenenti ai settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, sino alla costituzione dei fondi di solidarietà di cui ai successivi articoli 42 e 43. Oltre tale data, i trattamenti in oggetto possono essere destinati ai lavoratori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale e non destinatari delle prestazioni dei fondi di solidarietà, anche in considerazione del requisito dimensionale di cui al successivo articolo 42, comma 7, nei limiti delle risorse annualmente assegnate con decreto del Ministro del lavoro d'intesa con la Conferenza unificata a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Per tutto il periodo di concessione dei trattamenti in oggetto, i datori di lavoro sono soggetti al contributo previsto dall'articolo 12 della legge n. 153 del 1969 così come modificata dal decreto legislativo n. 314 del 1997».

Plenaria

312ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
MORRA

Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Martone.

La seduta inizia alle ore 13,25.

IN SEDE REFERENTE

(3249) ***Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente MORRA comunica che i relatori hanno depositato emendamenti al testo, pubblicati in allegato al resoconto. Alla luce delle nuove proposte emendative pervenute, propone di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti a venerdì 11, alle ore 18.

La Commissione conviene.

Il presidente MORRA dichiara di ritirare tutti gli emendamenti a sua firma, ad esclusione dei numeri 3.3 e 57.11. Comunica inoltre che il senatore De Eccher ha dichiarato di ritirare tutti gli emendamenti a sua firma e che analogamente la senatrice Spadoni Urbani rinuncia alle proprie proposte emendative, eccezion fatta per le seguenti: 1.13, 1.15, 3.52, 6.6, 8.12, 8.16, 29.22, 29.63, 46.2, 53.16, 56.16, 58.0.8, 65.12, 67.10, 68.13, 69.5, 71.6 e 71.9 (testo 2). Informa altresì la Commissione che sono pervenute riformulazioni degli emendamenti 55.4 e 56.1 già presentati, pubblicate in allegato al resoconto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3249

Art. 1.

1.100
I Relatori

Apportare le seguenti modifiche:

1. *Al comma 1, dopo la lettera* f), *aggiungere la seguente:*

«f-*bis*) promuovendo modalità partecipative di relazioni industriali in conformità agli indirizzi assunti in sede europea, al fine di migliorare il processo competitivo delle imprese»;

2. *al comma 2, dopo le parole:* «monitoraggio e valutazione», *aggiungere le seguenti:* «basato su dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) e da altri soggetti del Sistema statistico nazionale (Sistan)»;

3. *al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente:* «Il sistema assicura, altresì, elementi conoscitivi sull'andamento dell'occupazione femminile, rilevando, in particolare, la corrispondenza dei livelli retributivi al principio di parità di trattamento.»;

4. *al comma 4, al primo periodo, sostituire la parola:* «organizza» *con le seguenti:* «e l'Istat organizzano» *e sostituire le parole:* «una banca dati» *con le seguenti:* «delle banche dati»;

5. *al comma 5, sostituire le parole:* «La banca dati di cui al comma 4 contiene» *con le seguenti:* «Le banche dati di cui al comma 4 contengono» *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «ed eventuali altre informazioni utili ai fini dell'analisi di impatto e del monitoraggio».

Art. 3.

3.100
I Relatori

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1. *alla lettera* b)*, sostituire le parole:* «a sei mesi» *con le seguenti:* «a dodici mesi» *e, dopo le parole:* «n. 276» *aggiungere il seguente periodo:* «I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei la-

voratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere che in luogo dell'ipotesi di cui al precedente periodo il requisito di cui al comma 1 non sia richiesto nei casi in cui l'assunzione a tempo determinato avvenga nell'ambito di un processo organizzativo determinato dalle ragioni di cui all'articolo 5, comma 3, nel limite complessivo del 6 per cento del totale dei lavoratori occupati nell'ambito dell'unità produttiva;»;

2. *dopo la lettera* g)*, inserire la seguente:*

«*g-bis)* Al medesimo articolo 5, al comma 3, è aggiunto in fine il seguente periodo: "I contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, possono prevedere, stabilendone le condizioni, la riduzione dei predetti periodi, rispettivamente, fino a venti giorni e trenta giorni nei casi in cui l'assunzione a termine avvenga nell'ambito di un processo organizzativo determinato: dall'avvio di una nuova attività; dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo; dall'implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico; dalla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente. In mancanza di un intervento della contrattazione collettiva, ai sensi del precedente periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le medesime organizzazioni sindacali, provvede a individuare le specifiche condizioni in cui, ai sensi del periodo precedente, operano le riduzioni ivi previste;"»;

3. *alla lettera h), sostituire le parole:* «dei commi 3 e 4» *con le seguenti:* «del comma 4».

Art. 5.

5.100

I Relatori

Apportare le seguenti modifiche:

1. *Al comma 1, lettera* c),*sopprimere le parole:* «commi 3 e 4» *e dopo le parole:* «il medesimo datore di lavoro» *inserire le seguenti:* «; tale rapporto non può superare il cento per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità;»

2. *Al comma 1, lettera* d) *apportare le seguenti modifiche:*

a) sostituire le parole: «L'assunzione di nuovi apprendisti» con le seguenti: «Fermo restando la possibilità di assumere sempre un nuovo apprendista, l'assunzione di ulteriori apprendisti»;

b) dopo il comma 3-*bis*, aggiungere i seguenti.

«3-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 3-*bis* non trovano applicazione nei confronti dei datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze un numero di lavoratori inferiore a dieci unità;

3-*quater*. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sostituire le parole: "per le figure professionali dell'artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento" con le seguenti: "per i profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento"».

Art. 7.

7.100

I Relatori

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1. S*ostituire la lettera* a) *con la seguente:*

«*a)* all'articolo 34 sono apportate le seguenti modifiche: al comma 1 le parole: "ai sensi dell'articolo 37" sono soppresse; il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti con più di cinquantacinque anni di età e con soggetti con meno di ventiquattro anni di età, fermo restando in tale caso che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di età".»;

2. *Sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* all'articolo 35 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-*bis*. Prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata con modalità semplificate alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms, fax o posta elettronica certificata. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al precedente periodo, nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma trova applicazione la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non trova applicazione la procedura di diffida di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124".»;

3. *Sostituire la lettera* c) *con la seguente:*

«*c)* l'articolo 37 è abrogato».

Art. 8.

8.100
I Relatori

Apportare le seguenti modifiche:

1. *Al comma 1, dopo la lettera* b)*, aggiungere la seguente:*

«*b*-bis*)* L'articolo 63 è sostituito dal seguente: «Art. 63 - *(Corrispettivo)* –1. Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere adeguato alla quantità e qualità del lavoro eseguito e non può comunque essere inferiore, in proporzione alla durata del contratto, all'importo annuale determinato periodicamente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. A tal fine, in considerazione delle caratteristiche della tipologia contrattuale di cui all'articolo 61 sono assunti come criteri di quantificazione, da un lato, gli emolumenti previsti per analoghe prestazioni svolte nella forma del contratto d'opera di cui all'articolo 2222 del codice civile e, dall'altro, la media delle retribuzioni previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in riferimento a prestazioni comparabili e omogenee rese in forma di lavoro subordinato. Il decreto ministeriale è emanato sentite le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui al precedente periodo».».

2. *Al comma 3, aggiungere, in fine, in seguente periodo:* «In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 63, come sostituito dal comma 1, il decreto ministeriale è emanato entro dodici mesi dalla citata data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 9.

9.100
I Relatori

Al comma 1, capoverso «Art. 69 » *apportare le seguenti modifiche al comma 1:*

1. *alla lettera* a)*, sostituire le parole:* «sei mesi », *con le seguenti:* «otto mesi»;

2. *alla lettera* b*), sostituire le parole:* «75 per cento », *con le seguenti:* «80 per cento»;

3. *alla lettera* c*), dopo la parola:* «postazione », *aggiungere la seguente:* «fissa».

4. *aggiungere in fine i seguenti commi:*

«1-*bis*. La presunzione di cui al comma 1 non opera qualora la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti:

a) sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività;

b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.

1-*ter*. La presunzione di cui al comma 1 non opera, altresì, con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi e detta specifici requisiti e condizioni. La ricognizione delle predette attività è demandata a decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi, in fase di prima applicazione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 10.

10.100

I Relatori

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La predetta presunzione si applica, altresì, qualora l'apporto di lavoro non presenti i requisiti di cui all'articolo 69-*bis*, comma 1-*bis*, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 276 del 2003, come modificato dall'articolo 9 della presente legge».

Art. 11.

11.100

I Relatori

Al comma 1, sostituire la lettera a*) con le seguenti:*

«*a*) l'articolo 70 è sostituito dal seguente: «Articolo 70 - *(Definizione e campo di applicazione) – 1.* Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro nel corso di un anno solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività lavorative di cui al presente comma possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma. *2.* Nel settore agricolo il ricorso alle attività lavorative occasionali di cui al comma 1 è ammesso esclusivamente nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e non possono comunque essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, fermi restando i limiti di cui al comma 1, secondo periodo. *3.* Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno. *4.* I compensi percepiti dal lavoratore compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui all'articolo 72 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno».

a-bis) All'articolo 72, comma 1, dopo le parole: "carnet di buoni" sono aggiunte le seguenti: "orari, numerati progressivamente e datati" e dopo le parole: "periodicamente aggiornato" è aggiunto il seguente periodo: "Il decreto stabilisce, altresì, modalità di riscontro temporale dell'utilizzo della prestazione retribuita con il buono".»

Art. 13.

13.100
I Relatori

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Il licenziamento intimato all'esito del procedimento disciplinare di cui all'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, oppure all'esito del procedimento di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dal comma 4 del presente articolo, produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo è stato avviato, salvo l'eventuale diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva; è fatto salvo, in ogni caso, l'effetto sospensivo disposto dalle norme a tutela della maternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Gli effetti rimangono, altresì, sospesi in caso di impedimento derivante da infortunio occorso sul lavoro. Il periodo di eventuale lavoro svolto in costanza della procedura si considera come preavviso lavorato».

Art. 14.

14.100
I Relatori

Al comma 1, lettera b)*, al quarto capoverso, dopo le parole:* «delle previsioni» *sopprimere le seguenti:* «della legge,».

Art. 27.

27.100
I Relatori

Apportare le seguenti modifiche:

1. *Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4-*bis*. In via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell'indennità di

cui all'articolo 22, può richiedere la liquidazione degli importi del relativo trattamento pari al numero di mensilità non ancora percepite, al fine di intraprendere un'attività di lavoro autonomo, per avviare un'attività in forma di auto impresa o di micro impresa, per associarsi in cooperativa. Tale possibilità è riconosciuta nel limite delle risorse non superiore a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi del'occupazione giovanile e delle donne di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati limiti, condizioni e modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma».

2. *Nella rubrica, prima delle parole:* «Nuova occupazione» *inserire le seguenti:* «Tutele della».

Art. 29.

29.100

I Relatori

Apportare le seguenti modifiche:

1. *Al comma 5, lettera* b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché, fino al 31 dicembre 2015, di quelle definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale è corrispondentemente ridotto;».

2. *Sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. Il contributo di cui al comma 7 non è dovuto nei seguenti casi:

a) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro in attuazione

di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

b) in caso di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili per completamento attività e chiusura cantiere; *c*) fino al 31 dicembre 2016 nei casi in cui sia dovuto il contributo di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223».

Art. 35.

35.100

I Relatori

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. In via transitoria per gli anni 2013, 2014 e 2015: *a*) il requisito di cui alla lettera *e*) del comma 1, relativo alle mensilità accreditate, è ridotto da quattro a tre mesi; *b*) l'indennità di cui al comma 2 è pari ad una somma del 7 per cento del minimale annuo; *c*) le risorse di cui al comma 1 sono integrate in misura di 60 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale è corrispondentemente ridotto. Al termine del periodo transitorio, in sede di monitoraggio effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, con particolare riferimento alle misure recate dall'articolo 8 e seguenti della presente legge, si provvede a verificare la rispondenza dell'indennità di cui al presente articolo alle finalità di tutela, considerate le caratteristiche della tipologia contrattuale, anche al fine di valutare, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, eventuali correzioni della misura stessa, quali la sua sostituzione con tipologie di intervento previste dall'articolo 28».

Art. 42.

42.0.100
I Relatori

*Dopo l'***articolo 42***, aggiungere il seguente:*

«Art. 42-*bis*.

(Fondi di solidarietà bilaterali: modello alternativo)

1. In alternativa al modello previsto dall'articolo 42 e dalle relative disposizioni attuative di cui all'articolo 44 e seguenti, in riferimento ai settori di cui al comma 1 del medesimo articolo 42 nei quali siano operanti, alla data di entrata in vigore della presente legge, consolidati sistemi di bilateralità e in considerazione delle peculiari esigenze dei predetti settori, quale quello dell'artigianato, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali di cui al citato comma 1 possono, nel termine di sei mesi dalla predetta data di entrata in vigore della presente legge, adeguare le fonti istitutive dei rispettivi fondi bilaterali alle finalità perseguite dall'articolo 42, prevedendo misure intese ad assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, correlate alle caratteristiche delle attività produttive interessate.

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli accordi e i contratti collettivi definiscono:

a) un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento non inferiore allo 0,20 per cento;

b) le tipologie di prestazioni in funzione delle disponibilità del fondo di solidarietà bilaterale;

c) l'adeguamento dell'aliquota in funzione dell'andamento della gestione ovvero la rideterminazione delle prestazioni in relazione alle erogazioni, tra l'altro tenendo presente in via previsionale gli andamenti del relativo settore in relazione anche a quello più generale dell'economia e l'esigenza dell'equilibrio finanziario del fondo medesimo;

d) la possibilità di far confluire al fondo di solidarietà quota parte del contributo previsto per l'eventuale fondo interprofessionale di cui all'articolo 42, comma 10;

e) criteri e requisiti per la gestione dei fondi.

3. In considerazione delle finalità perseguite dai fondi di cui al comma 1, volti a realizzare ovvero integrare il sistema, in chiave universalistica, di tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro e in caso di sua cessazione, con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le parti sociali istitutive dei rispettivi fondi bilate-

rali, sono dettate disposizioni per determinare: requisiti di professionalità e onorabilità dei soggetti preposti alla gestione del fondo medesimo; criteri e requisiti per la contabilità dei fondi; modalità volte a rafforzare la funzione di controllo sulla loro corretta gestione e di monitoraggio sull'andamento delle prestazioni, anche attraverso la determinazione di standard e parametri omogenei.

4. In via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 l'indennità di cui all'articolo 22 della presente legge è riconosciuta ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 23 e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennità stessa a carico dei Fondi bilaterali di cui al presente articolo, ovvero a carico dei Fondi di solidarietà di cui all'articolo 42. La durata massima del trattamento non può superare novanta giornate da computare in un biennio mobile. Il trattamento è riconosciuto nel limite delle risorse non superiore a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale è corrispondentemente ridotto.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonché nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale».

Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:

all'articolo 43, comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 42» *aggiungere le seguenti:* «ovvero ai sensi dell'articolo 42-*bis*»;

all'articolo 45, commi 1 e 2 sostituire le parole: «articoli 42 e 43» *con le seguenti:* «articoli 42, 42-*bis* e 43».

Art. 55.

55.100

I Relatori

Al comma 2, sopprimere le parole da: «secondo modalità» *fino a:* «presente legge,».

Art. 68.

68.0.100
I Relatori

*Dopo l'***articolo 68***, inserire il seguente:*

«Art. 68-*bis*.

(Delega al Governo in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonchè per la definizione di misure per la democrazia economica)

1. Al fine di conferire organicità e sistematicità alle norme in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonché di partecipazione dei dipendenti agli utili e al capitale, il Governo é delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno o più decreti legislativi finalizzati a favorire le forme di coinvolgimento dei lavoratori nell'impresa, attivate attraverso la stipulazione di un contratto collettivo aziendale e individuale nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) individuazione degli obblighi di informazione, consultazione o negoziazione a carico dell'impresa nei confronti delle organizzazioni sindacali, dei lavoratori, o di appositi organi individuati dal contratto medesimo, nel rispetto dei livelli minimi fissati dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, di recepimento della direttiva europea 2002/14/CE sull'informazione e consultazione dei lavoratori;

b) previsione di procedure di verifica dell'applicazione e degli esiti di piani o decisioni concordate, anche attraverso l'istituzione di organismi congiunti, paritetici o comunque misti, dotati delle prerogative adeguate;

c) istituzione di organismi congiunti, paritetici o comunque misti, dotati di competenze di controllo e partecipazione nella gestione di materie quali la sicurezza dei luoghi di lavoro e la salute dei lavoratori, l'organizzazione del lavoro, la formazione professionale, la promozione e l'attuazione di una situazione effettiva di pari opportunità, le forme di remunerazione collegate al risultato, i servizi sociali destinati ai lavoratori e alle loro famiglie, forme di welfare aziendale, ogni altra materia attinente alla responsabilità sociale dell'impresa;

d) controllo sull'andamento o su determinate scelte di gestione aziendali, mediante partecipazione di rappresentanti eletti dai lavoratori o designati dalle organizzazioni sindacali in organi di sorveglianza;

e) previsione della partecipazione dei lavoratori dipendenti agli utili o al capitale dell'impresa e della partecipazione dei lavoratori all'attuazione e al risultato di piani industriali, con istituzione di forme di ac-

cesso dei rappresentanti sindacali alle informazioni sull'andamento dei piani medesimi;

f) previsione che nelle imprese esercitate in forma di società per azioni o di società europea, a norma del regolamento n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che occupino complessivamente più di 300 lavoratori e nelle quali lo statuto prevede che l'amministrazione e il controllo siano esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza, in conformità agli articoli da 2409-*octìes* a 2409-*quaterdecies* del codice civile, possa essere prevista la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza come membri a pieno titolo di tale organo, con gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei membri che rappresentano gli azionisti, compreso il diritto di voto;

g) previsione dell'accesso privilegiato dei lavoratori dipendenti al possesso di azioni, quote del capitale dell'impresa, o diritti di opzione sulle stesse, direttamente o mediante la costituzione di fondazioni, di appositi enti in forma di società di investimento a capitale variabile, oppure di associazioni di lavoratori, i quali abbiano tra i propri scopi un utilizzo non speculativo delle partecipazioni e l'esercizio della rappresentanza collettiva nel governo dell'impresa.

2. Per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al comma 90 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in quanto compatibili e da essi non devono derivare nuovi, maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

55.4 (testo 2)

CARLINO, BELISARIO, PARDI, PEDICA

L'articolo 55 è sostituito dal seguente:

«Art. 55. - (*Disciplina delle modalità di sottoscrizione della lettera di dimissioni volontarie e della lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro*). – 1. In tutti i casi in cui si intende recedere per iscritto dal contratto di lavoro si applica la disciplina di cui ai commi da 2 a 6 del presente articolo.

2. Per contratto di lavoro, ai fini del comma 1, si intendono tutti i contratti inerenti ai rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, i contratti di collaborazione di natura occasionale di cui al comma 2 dell'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, i contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile, per cui l'associato fornisce prestazioni lavorative e in cui i suoi redditi derivanti dalla partecipazione

agli utili sono qualificati come redditi di lavoro autonomo, e i contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.

3. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2118 del codice civile, la lettera di dimissioni volontarie è sottoscritta, pena la sua nullità, dalla lavoratrice, dal lavoratore, dalla prestatrice d'opera o dal prestatore d'opera, su appositi moduli predisposti con le modalità di cui al comma 5 e resi disponibili gratuitamente dalle direzioni provinciali del lavoro, dagli uffici comunali e dai centri per l'impiego.

4. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1372 del codice civile, la lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è sottoscritta, pena la sua nullità, dalla lavoratrice, dal lavoratore, dalla prestatrice d'opera o dal prestatore d'opera e dal datore di lavoro, dalla datrice di lavoro o dal committente, su appositi moduli predisposti con le modalità di cui al comma 5 e resi disponibili gratuitamente dalle direzioni provinciali del lavoro, dagli uffici comunali e dai centri per l'impiego.

5. I moduli di cui i commi 3 e 4, realizzati secondo direttive definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono compilati a cura del firmatario, o dei firmatari in caso di lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e devono contenere i seguenti dati:

a) un codice alfanumerico progressivo di identificazione;

b) la data di emissione;

c) i dati identificativi della lavoratrice, del lavoratore, della prestatrice d'opera o del prestatore d'opera;

d) i dati identificativi del datore di lavoro, della datrice di lavoro o del committente;

e) la tipologia di contratto da cui si intende recedere e la data della sua stipulazione;

f) il Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento;

g) la qualifica;

h) la data di decorrenza e il motivo delle dimissioni;

i) il numero di giorni di preavviso previsti dal CCNL di riferimento;

l) la dichiarazione del lavoratore sulla sua volontà di svolgere o non svolgere l'attività lavorativa nel periodo di preavviso;

m) ogni altro elemento utile.

I moduli di cui al primo periodo hanno validità di quindici giorni dalla data di emissione. Il decreto di cui al primo periodo definisce altresì le modalità per evitare eventuali contraffazioni o falsificazioni dei moduli. I moduli di cui al presente articolo sono resi disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalità definite con il decreto di cui al primo periodo, che garantiscano al contempo la certezza dell'identità del richiedente, o dei richiedenti in caso

di lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, la riservatezza dei dati personali nonché l'individuazione della data di rilascio, ai fini della verifica del rispetto del termine di validità di cui al secondo periodo. Con apposite convenzioni a titolo gratuito stipulate nelle forme definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attraverso le quali è reso possibile, alla lavoratrice, al lavoratore, alla prestatrice d'opera o al prestatore d'opera e, in caso di lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, al datore di lavoro, alla datrice di lavoro o al committente acquisire gratuitamente i moduli di cui al presente articolo, anche tramite i patronati, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e, in caso di lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

6. La comunicazione di sottoscrizione della lettera di dimissioni volontarie o della lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, con i moduli di cui al comma 5, è inviata per via informatica al servizio competente ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *g)*, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, con le modalità di cui al comma 6-*ter* dell'articolo 4-*bis* del medesimo decreto legislativo n. 181 del 2000.

7. Con apposito decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede ad adeguare il sistema delle comunicazioni obbligatorie di cui al comma 7 dell'articolo 4-*bis* del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.

8. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

56.1 (testo 2)

CARLINO, BELISARIO, PARDI, PEDICA

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 56. - *(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151).* – 1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 22 è sostituito dal seguente:

"1. Le lavoratrici hanno diritto a un'indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità, anche in attuazione degli articoli 7, comma 6, e 12, comma 2";

b) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

"Art. 28. - *(Congedo di paternità).* – 1. Il padre lavoratore è tenuto:

a) a presentare al datore di lavoro, entro trenta giorni dalla data del parto, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b) ad astenersi obbligatoriamente dal lavoro per un periodo di quindici giorni lavorativi continuativi entro i tre mesi successivi alla data di nascita del figlio, previa comunicazione al datore di lavoro.

2. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

3. Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al comma 2 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445".

Art. 56-*bis.* - *(Indennità universale per maternità).* – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma della disciplina a tutela della maternità.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) riconoscimento, senza vincoli di anzianità contributiva, alle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritte ad altre gestioni di previdenza obbligatoria, e alle lavoratrici iscritte ad una delle gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale previste per i lavoratori autonomi, del diritto ad un'indennità per maternità per i due mesi precedenti la data effettiva del parto e per i tre msi successivi alla data stessa di entità pari all'80 per cento del reddito medio giornaliero da lavoro prodotto nei dodici mesi precedenti l'inizio del congedo di maternità ovvero pari, se superiore, all'80 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per ciascuna tipologia di lavoro autonomo e professionale;

b) riconoscimento alle lavoratrici di cui alla lettera *a)* della facoltà di astensione totale o parziale dal lavoro per il periodo di godimento dell'indennità per maternità, anche ai fini dell'applicazione nel medesimo periodo di un regime di contribuzione previdenziale di tipo totalmente o parzialmente figurativo;

c) riconoscimento, ai fini dell'accesso alla contribuzione figurativa di cui alla lettera *b)*, del diritto all'astensione anticipata per gravidanza a rischio, secondo le fattispecie e modalità di cui all'articolo 17 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni;

d) estensione, con particolare riferimento alle piccole e micro imprese, della possibilità di sostituzione in caso di maternità delle lavoratrici autonome, già riconosciuta dall'articolo 4, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ai familiari della lavoratrice stessa, come individuati ai sensi dell'articolo 230-*bis* del codice civile, nonché ai soci, anche attraverso il riconoscimento di forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto;

e) riconoscimento di una speciale indennità di maternità per il periodo intercorrente fra i due mesi precedenti la presunta data del parto ed i tre mesi successivi alla nascita alle donne che non godono di trattamenti economici per malattia, di trattamento di disoccupazione, sia ordinario sia speciale, di trattamento di integrazione salariale sia ordinario sia straordinario, di indennità di maternità di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, o dei trattamenti di cui alla lettera *a)* del presente comma».

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Giovedì 10 maggio 2012

Plenaria

331ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cardinale.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno, e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che delle procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico, che sarà reso disponibile in tempi brevi.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul percorso nascita e sulla situazione dei punti nascita con riguardo all'individuazione di criticità specifiche circa la tutela della salute della donna e del feto e sulle modalità di esercizio dell'autodeterminazione della donna nella scelta tra parto cesareo o naturale. «NASCERE SICURI»: audizione del Sottosegretario di Stato per la salute

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 3 aprile scorso.

Il PRESIDENTE ringrazia il sottosegretario Cardinale per aver accolto l'invito della Commissione, ricordando che la fase delle audizioni

si intende conclusa con la seduta odierna, salva la necessità di effettuare un ulteriore approfondimento nel senso richiesto ieri dalla senatrice Baio in ordine alla dotazione di strumenti nei punti nascita utili a prevenire le patologie rare nel neonato. A tale riguardo, invita le relatrici e i consulenti a fornire una valutazione sugli aspetti richiamati, anche nella prospettiva di prevedere un'eventuale specifica audizione sul tema.

Il sottosegretario CARDINALE si sofferma sulle principali azioni promosse dal Ministero della salute sul percorso nascita, ricordando in primo luogo l'accordo della Conferenza unificata del 16 dicembre 2010 sulle linee di indirizzo per la promozione e miglioramento della qualità degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo, accordo che, in particolare, propone interventi per una carta dei servizi per il percorso nascita, per l'integrazione territorio-ospedale, per migliorare la sicurezza del percorso nascita e curare la formazione degli operatori. L'obiettivo è quello di pervenire alla razionalizzazione dei punti nascita ed al possesso per le strutture di determinati *standard*, anche con il completamento del trasporto assistito materno e neonatale d'urgenza e l'adeguamento dei consultori familiari. Si tratta di obiettivi che peraltro saranno considerati parametri di valutazione dei direttori generali delle aziende, dei direttori di dipartimento e di unità operative complesse. Il citato accordo inoltre risulta complementare ad altre strategie avviate, tra le quali segnala il Piano sanitario nazionale, il patto per la salute, il piano nazionale della prevenzione, nonché l'emanando Piano sanitario nazionale.

Dopo aver anticipato che nel 2012 una somma pari a 20 milioni di euro sarà vincolata per progetti sul percorso nascita, sottolinea che le iniziativa del Ministero della salute sono finalizzate a ricondurre al principio dell'appropriatezza l'assistenza della donna che ha una gravidanza fisiologica, superandone l'eccessiva medicalizzazione e diversificando l'assistenza della gravidanza fisiologica – che va garantita sul territorio – da quella patologica che invece deve essere seguita negli ambulatori ospedalieri. Un ulteriore tema da curare è quello della formazione e dell'aggiornamento degli operatori, rispetto a cui è in corso un tavolo con la Conferenza dei presidi e il Consiglio universitario nazionale per la revisione della ammissione al corso di laurea in medicina attraverso l'abolizione dell'esame di Stato, la valutazione del voto di diploma e la riforma delle scuole di specializzazione.

Nel rammentare l'importanza delle linee guida sulla gravidanza fisiologica adottate il 21 settembre 2011 e delle linee sul taglio cesareo adottate il 31 gennaio 2012, informa la Commissione sull'attività del comitato nazionale per il percorso nascita istituito con funzioni di coordinamento e verifica nei confronti delle Regioni. In particolare, tale organo sta elaborando materiale di supporto utile all'attività regionale, con particolare riferimento anche alla promozione della sanità elettronica.

Degno di nota è anche un progetto specifico per le isole minori, in ragione della specificità di tali territori. Al fine di assicurare una risposta sanitaria adeguata, il Ministero della salute ha provveduto a formalizzare

la proposta di deliberazione CIPE che prevede un accantonamento di risorse economiche per la realizzazione di un progetto interregionale per l'ottimizzazione dell'assistenza sanitaria nelle piccole isole ed in materia di comunicazione ai cittadini per l'accesso ai servizi sanitari.

Il senatore GUSTAVINO *(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)*, nel rimarcare la sintesi puntuale delle azioni ricordate dal Sottosegretario per la salute, rileva con rammarico che spesso l'azione ministeriale assomiglia a quella del prete che dal pulpito invita i fedeli a tenere determinati comportamenti, salvo poi accorgersi che, fuori dalla chiesa, i fedeli agiscono come credono. Nella fattispecie, i fedeli sono rappresentati dalle Regioni, a testimonianza di un sistema sanitario nazionale che, a suo avviso, va seriamente ripensato, al di là della auspicabile implementazione delle linee guida. Si pensi in particolare alla esigenza della informatizzazione delle strutture sanitarie: si tratta di un obiettivo auspicato da tutte le parti che, però, non si realizza completamente se è vero che molto spesso i reparti non dialogano tra di loro.

Auspica pertanto che il lavoro egregio fin qui condotto dalla Commissione non si risolva in un mero documento di studio, ma sappia indicare con incisività gli aspetti su cui intervenire più energicamente affinché il sistema sanitario nazionale recuperi maggiore efficienza nella sua interezza, senza più assomigliare ad un vestito di arlecchino.

La senatrice BASSOLI *(PD)*, nel rilevare la necessità che i documenti citati dal Sottosegretario Cardinale entrino nel patrimonio di conoscenza della Commissione al fine della redazione del documento conclusivo, condivide gli accenti preoccupati adoperati dal senatore Gustavino sulle profonde diseguaglianze regionali che purtroppo riguardano l'intero sistema sanitario nazionale, con punte assai gravi non solo nelle Regioni meridionali, ma ora anche in talune aree dell'Italia settentrionale. Tale fotografia critica esige una messa a regime del sistema, attraverso un più severo controllo dei risultati previsti nelle stesse leggi: ad esempio, occorrerebbe verificare i tempi di realizzazione di certi obiettivi, lo stato dei finanziamenti e l'evoluzione dell'informatizzazione delle strutture sanitarie che acquista sempre più un valore cruciale poiché solo una grande rete di connessione permette un confronto omogeneo dei dati e delle esperienze.

Nell'auspicare che le tematiche indicate siano adeguatamente enfatizzate nel documento conclusivo, si sofferma sul tema della sicurezza sia per quanto concerne il trasporto della madre e del bambino sia per quanto attiene alle sale chirurgiche: sussiste infatti la necessità di individuare parametri in grado di valutare la sicurezza delle strutture, con particolare riferimento ai punti nascita più piccoli. Inoltre, un'ulteriore questione è legata alla promozione della parto analgesia, la quale dovrebbe essere riconosciuta nell'elenco dei livelli essenziali di assistenza. A tale riguardo, si sente la necessità di un cambiamento in primo luogo culturale poiché, per effetto della mutata concezione del dolore e del varo di alcune leggi sul

tema, la parto analgesia non può essere più configurata solo in una accezione patologica, come purtroppo si è sentito nel corso di una audizione.

Il presidente TOMASSINI *(PdL)*, nel compiacersi del fatto che la relazione del sottosegretario Cardinale sia stata ampia e puntuale, esprime il proprio apprezzamento per una serie di finanziamenti, sui quali auspica che la Commissione sia tenuta aggiornata. Ritiene altresì che uno dei temi più rilevanti sia rappresentato dalla formazione che nel campo ostetrico è necessariamente legata all'esperienza, al di là della preparazione di tipo universitario. Inoltre, nell'ambito del processo di razionalizzazione dei piccoli ospedali, va comunque garantita la sicurezza delle strutture, sebbene si trovino in perdita economica: a tale riguardo, occorre un progetto di interesse nazionale per salvaguardare i centri nascita collocati nelle zone più disagiate.

È sua convinzione poi che lo scorcio finale della legislatura possa essere utilizzato per approvare due importanti iniziative legislative: in primo luogo, la riforma del governo clinico, attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento; in secondo luogo, la disciplina della responsabilità professionale dei medici, cioè del cosiddetto rischio clinico, iniziativa che inspiegabilmente da troppo tempo risulta ferma in attesa che si pronunci la Commissione bilancio, nonostante le sollecitazioni provenienti da tutte le forze politiche. A più riprese, la Commissione ha infatti segnalato come prioritario tale disegno di legge (Atto Senato n. 6 e connessi), tenuto conto dei gravi problemi di copertura assicurativa cui stanno andando incontro sia le strutture che i medici. In tal senso, ritiene che vada creato un fondo sociale per la copertura dei danni neurologici da parto, essendo incomprensibile avanzare richieste risarcitorie che non sono giustificate da alcun nesso causale. Inoltre, occorre riconoscere i diritti di una professione usurante, porre un tetto all'ammontare del risarcimento e limitare le liti temerarie. Sugli aspetti ricordati ritiene doveroso un impegno da parte del Ministro della salute per pervenire in tempi rapidi a risultati concreti.

Il sottosegretario CARDINALE, concordando con le valutazioni e i rilievi emersi, ricorda che è sempre stata sua convinzione quella che la formazione non potesse rimanere chiusa nelle torri d'avorio delle università, ma si dovesse aprire alla realtà pratica degli ospedali. Nel considerare doverosa l'iniziativa assunta dalla Commissione per risolvere i problemi della responsabilità medica, reputa che in materia di parto analgesia si imponga un cambiamento in primo luogo culturale, nel senso indicato dalla senatrice Bassoli e condivide l'esigenza che la parto analgesia sia inserita nei livelli essenziali di assistenza in via di revisione.

Con riferimento poi al destino dei piccoli ospedali, a suo giudizio, oltre ad un indicatore meramente numerico, occorre agire per una riconversione di tali strutture che, nelle zone più disagiate, assolvono ad una insostituibile funzione sociale di assistenza alla popolazione. È altresì chiaro che la razionalizzazione delle strutture sanitarie si deve collegare

ad un rafforzamento della medicina territoriale, che ad esempio, permetterebbe di attenuare l'attuale congestione dei pronti soccorso. Infine, reputa che per troppo tempo ci si è cullati su una valutazione estremamente favorevole del Servizio sanitario nazionale che l'Organizzazione mondiale della sanità ha annoverato tra i migliori al mondo. Tuttavia, i parametri considerati in passato per giungere a questa pagella meritevole nei confronti dell'Italia sono stati quelli della universalità, della gratuità e della solidarietà del sistema sanitario. Tuttavia, tali criteri sono profondamente mutati in quanto oggi un sistema sanitario va valutato in ragione della sua informatizzazione, del maggiore coinvolgimento dei pazienti e della minor durata delle liste d'attesa. Inoltre, resta indispensabile una valutazione seria e periodica degli operatori sanitari per la verifica dei risultati raggiunti.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il sottosegretario Cardinale per il prezioso apporto ai lavori della Commissione, dichiara chiusa l'audizione, invitando relatrici e consulenti a definire al più presto un programma dei sopralluoghi da effettuare, prima della elaborazione del documento conclusivo.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

PER LA RISPOSTA AD UNA INTERROGAZIONE

La senatrice BIONDELLI *(PD)* sollecita la risposta all'interrogazione n. 3-02798 con la quale si chiedono chiarimenti sulla sorte del Centro d'educazione motoria (CEM) che si trova a Roma ed ospita persone disabili, sotto la gestione dei pionieri della Croce rossa italiana. Purtroppo, tale struttura è esposta ad un forte disavanzo finanziario ed è serio il rischio che venga pertanto chiusa per mancanza di fondi. Chiede pertanto un intervento da parte del Ministero della salute affinché si possa aprire un tavolo di confronto con la Croce rossa e con la regione Lazio per trovare una soluzione che scongiuri la chiusura del CEM.

Il sottosegretario CARDINALE prende atto della interrogazione presentata dalla senatrice Biondelli e ne informerà il Ministro della salute affinché possa essere fatta luce sulla vicenda segnalata.

La seduta termina alle ore 9,30.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 184

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 15,30

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL M.I.G.E.P. FEDERAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO COLLEGIATO ASSOCIAZIONE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE E TECNICHE

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Giovedì 10 maggio 2012

Plenaria

Presidenza del Presidente
Massimo D'ALEMA

La seduta inizia alle ore 8,40.

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), prefetto Giorgio Piccirillo

Il Comitato procede all'audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), Giorgio PICCIRILLO, prefetto, il quale svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, Massimo D'ALEMA *(PD)*, Presidente, i senatori Felice BELISARIO *(IdV)*, Giuseppe ESPOSITO *(PdL)*, Vicepresidente, Achille PASSONI *(PD)* e Francesco RUTELLI *(Per il Terzo Polo-ApI-FLI)* e il deputato Ettore ROSATO *(PD)*.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Massimo D'ALEMA *(PD)*, Presidente, svolge comunicazioni concernenti la documentazione pervenuta e l'organizzazione dei lavori sulle quali intervengono i senatori Felice BELISARIO *(IdV)*, Giuseppe ESPOSITO *(PdL)*, Vicepresidente, e Achille PASSONI *(PD)* e il deputato Ettore ROSATO *(PD)*.

La seduta termina alle ore 10,05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 2º semestre 2011.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 20,15

€ 4,40